



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 2 - VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI E
SUPPORTO TECNICO - AREA SETTENTRIONALE (SEDE CS).**

Assunto il 04/01/2021

Numero Registro Dipartimento: 2

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18 del 04/01/2021

OGGETTO: L.R. N. 16 DEL 15.09.2020 RECANTE "PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA" . REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO APPROVATO CON DELIBERA G.R N. 503 DEL 22.12.2020. DETERMINAZIONE PERIODO TRANSITORIO E RELATIVI "VADEMECUM" OPERATIVI..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “*separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 258 del 14 maggio 2007 con la quale sono state approvate le "Modifiche all’ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale" e, inoltre, conferite le funzioni di Responsabile dell’APQ "Sistema delle Infrastrutture di Trasporto" al Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle macro strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 271 del 12/07/2016 "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015e s.m.i.- Determinazione della entrata in vigore".

VISTO il Decreto 7725 del 01/07/2016 "Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della Nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale". Integrazione DDG n.4857 del 2 maggio 2016";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l’ing. Domenico Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTA la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019;

VISTO il R.R. n. 3/2019;

VISTE le Delibere di G.R. n. 512 e 513 del 31.10.2019 recanti “Nuova struttura organizzativa delle Giunta Regionale”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Infrastrutture, LL.PP. , Mobilità n. 13856 del 11.11.2019 recante incarichi Dirigenziali non apicali”;

VISTO il Decreto n. 14168 del 15.11.2019 del Dirigente Generale recante “conferimento incarico di funzione dirigenziale del Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni Area Centrale (sede di CZ – Sportello VV e KR)”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto " struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";

VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l’ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ;

VISTO il DPGR n.57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all’ Ing. Domenico Pallaria;

VISTO il decreto n. 12602 del 01.12.2020 del Dirigente Generale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità di assegnazione, causa l’avvenuto pensionamento dell’Ing. Mario Buttiglieri, dell’interim della dirigenza del Settore 3 all’Ing. Bruno Cundari Dirigente del Settore 2 (area Settentrionale);

VISTA la l.r. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la l.r. n.8 del 04.02.2002, “ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;

VISTO la Legge Regionale n. 2 del 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 pubblicata sul BURC al n. 40/2020";

VISTA la Legge di stabilità regionale 2020, Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022;

VISTA la D.G.R. n. 59 Del 29.04.2020 Recante "documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli Anni 2020-2022 (Art. 11 E 39 comma 10 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118");

VISTA la D.G.R. n. 60 del 29.04.2020 avente ad oggetto: Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (Art. 39 comma 10 del D.lgs 23.6.2011 N. 118;

PREMESSO

che la Legge Regionale n. 16 del 17 settembre 2020 recante “procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica“ disciplina le nuove procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica, anche con l'ausilio della specifica Piattaforma denominata SISMI.CA;

che tali procedure sono in sintonia con i dettati del D.P.R. 380/2001 s.m.i. così come aggiornato da ultimo con la legge n. 120/2020;

PRESO ATTO

che l'art. 18 comma 1 della legge regionale n. 16/2020 prevede che la stessa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione;

che lo schema del Regolamento e degli Allegati Tecnici 1, 2 e 3 sono stati adottati dalla Giunta regionale con propria delibera n. 344 del 9.11.2020, al fine di essere sottoposti al parere alla quarta commissione consiliare per come previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 16 del 17 settembre 2020;

che la quarta commissione ha espresso parere favorevole n. 9/11 del 10.11.2020;

che il Regolamento di attuazione della L.R. n. 16/2020 con i relativi allegati Tecnici 1, 2,e 3 sono stati definitivamente approvati con delibera G.R n. 503 del 22.12.2020;

che la legge regionale n. 16/2020 e l'allegato 3 del relativo Regolamento hanno, tra l'altro, recepito le linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i., suddividendo le opere strutturali ricadenti in zone sismiche secondo le sotto riportate categorie di interventi:

- a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.
- d) varianti di carattere “non sostanziali”, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;

che tale suddivisione della fattispecie degli interventi comporta, per come previsto dalle norme del D.P.R. 380/2001 nonché dalle norme regionali, una diversa procedura di acquisizione dei relativi progetti e, in generale degli atti connessi, nonché una diversa procedura amministrativa ed istruttoria da parte degli uffici coinvolti, nello specifico da parte del SUE e del Settore Tecnico regionale territorialmente competente;

PRESO ATTO che, a tutt'oggi, si sono riscontrate innumerevoli problematiche in merito alla regolare interazione dei flussi documentali tra la piattaforma SUE e quella SISMI.CA; problematiche oggetto di varie interlocuzioni e condivisioni con i soggetti interessati all'uso e alla gestione delle due piattaforme;

che tali problematiche sono state, tra l'altro, più volte evidenziate dagli Ordini Professionali, stante la difficoltà dei professionisti di potere trasmettere velocemente e compiutamente le pratiche attinenti alla normativa sismica, con evidente danno per i soggetti che operano in materia;

che con nota DG n. 427226 del 29.12.2020 è stata sollecitato il Settore Agenda Digitale affinché vengano adeguate le piattaforme SISMI.CA e quella del SUE al fine di rendere attuabili le procedure per come previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti;

che con nota DG prot. n. 428767 del 30.12.2020 il Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale - ha comunicato che *“attesa la complessità delle operazioni da svolgere, si stima che le attività di sviluppo del codice SISMI.CA per adeguarlo al nuovo Regolamento Regionale di applicazione della L.R. n. 16/2020 saranno ultimate entro il 30.04.2021”*;

che, per le motivazioni sopra esposte e preso atto di quanto comunicato dal Settore Agenda Digitale con la nota n. 428767/2020 si rende necessario, anche a seguito di interlocuzioni interdipartimentali e di concerto con i soggetti interessati alla gestione delle due piattaforme, attivare delle procedure del tutto transitorie al fine di consentire la regolare trasmissione delle pratiche che necessitano dell'istruttoria inerente la normativa sismica;

che le procedure da attivare nel suddetto periodo transitorio comportano alcune modifiche all'iter amministrativo previsto dalla normativa regionale vigente, al fine di garantire l'applicazione di quanto previsto dal D.P.R 380/2001, soprattutto in merito alle diverse procedure previste sulla base della tipologia di intervento edilizio;

ATTESO che tale periodo transitorio viene determinato massimo fino al 30 aprile 2021 entro il quale, i soggetti competenti e coinvolti dovranno risolvere le problematiche oggi in atto, procedendo alla implementazione delle Piattaforme SISMI.CA e SUE, alla risoluzione delle problematiche oggi in atto nella relazione tra le stesse e, comunque, a quanto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del regime normativo previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa regionale vigente;

che, in particolare, al fine di garantire l'applicazione di quanto previsto dal 380/2001 in merito alla gestione delle diverse procedure previste sulla base delle tipologie di intervento, si rende necessario che nel suddetto periodo transitorio l'assunzione delle pratiche, che rientrano tra quelle di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale, verrà attestato non automaticamente dal sistema SISMI.CA come previsto dall'art. 13 del medesimo Regolamento, bensì con proprio atto dal Settore Tecnico Regionale;

che, oltre allo specifico iter amministrativo sopra riportato, l'operatività sulle Piattaforme nel periodo transitorio viene specificata in appositi “VADEMECUM” che vengono allegati al presente atto facendone parte a tutti gli effetti;

che i “VADEMECUM”, elaborati da parte di Fincalabra S.p.a e trasmessi alla Direzione Generale il 23 dicembre 2020 prot. 9369, sono destinati all'operatività di tre tipologie di utenti:

- a) i professionisti;
- b) gli operatori di sportello SUE comunali;
- c) i dirigenti e funzionari dei Settori Tecnici Regionali;

ATTESTATO

che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale,

DECRETA

sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le motivazioni ivi riportate:

1. di stabilire, nelle more della completa operatività di quanto previsto dalla L.R. n. 16/2020 e dal R.R. approvato con delibera di G.R n. 503 del 29.12.2020, un periodo del tutto transitorio al fine di consentire la regolare trasmissione delle pratiche che necessitano dell'istruttoria inerente la normativa sismica.
2. di determinare che il periodo transitorio avrà durata massima fino alla data del 30 aprile 2021, entro il quale i soggetti competenti e coinvolti dovranno procedere all'implementazione delle Piattaforme SISMI.CA e SUE,

risolvere le problematiche oggi in atto nella relazione tra le stesse e, comunque, a quanto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del regime normativo previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa regionale vigente.

3. di assentire i “ VADEMECUM ” allegati al presente decreto e specificati nelle premesse, che definiscono la guida circa le modalità di uso delle Piattaforme nel periodo transitorio, atte al superamento delle criticità oggi in essere.

4. di trasmettere il presente atto comprensivo dei “ VADEMECUM “ agli Ordini Professionali interessati.

5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale della Regione ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché ai sensi del Dlgs 33/2013 " Adempimenti sulla Trasparenza" e della circolare 397568/2019.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CUNDARI BRUNO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CUNDARI BRUNO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)



POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2

Vademecum

Istruzioni operative per la gestione di pratiche SUE soggette al regolamento Sblocca Cantieri

Data: 21/12/2020
File: SUE Vademecum LLPP Sblocca Cantieri
Versione sw: 2.14.0

Sommario

4

Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche5

Pratiche SUE relative ad interventi *rilevanti* nei riguardi della pubblica incolumità7

La compilazione della pratica SUE e la sua trasmissione da parte del professionista.7

La gestione della pratica da parte dell'operatore del Dipartimento LLPP8

La gestione del silenzio assenso8

Pratiche SUE relative ad interventi di *minore* rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità10

L'emissione dell'atto di deposito12

Sorteggio delle pratiche da sottoporre a controllo e gestione dei cambi di stato manuale13

Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati13

Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati17

Come gestire le istanze di minore rilevanza in caso di blocchi del sistema SISMICA-SUE18

Sintesi dei cambi di stato manuale delle istanze /fascicoli per le istanze di minore rilevanza sismica18

Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore19

Istanza di variante di opere di rilevanza minore19

Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità21

Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica22

Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica22

Premessa

Il presente vademecum fornisce le istruzioni operative utili agli operatori del Dipartimento LLPP incaricati per la gestione amministrativa delle pratiche SUE soggette all'applicazione della cosiddetta normativa "Sblocca Cantieri", recepita con la legge regionale 16/2020 la Delibera di Giunta Regionale n. 344/2020 e il Regolamento Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020, mediante il sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA, nella sua attuale configurazione informatica.

Il presente vademecum, quindi, supporta l'istruttore del Dipartimento all'utilizzo delle corrette funzionalità sia sul sistema SISMI.CA che sul sistema SUE, per gestire a norma l'intero procedimento istruttorio sismica nell'alveo del procedimento SUE. I Dirigenti ed i funzionari dei Servizi di vigilanza sismica, perciò, sono tenuti a possedere le credenziali di accesso, oltre che del sistema SISMI.CA, anche del sistema informativo SUE ed accedervi per gestire le relative pratiche.

Tale vademecum ha, dunque, carattere provvisorio e terminerà la sua validità in occasione dell'aggiornamento del sistema SISMICA-SUE alle evoluzioni necessarie per adeguarlo alla gestione telematica dei procedimenti previsti nella citata normativa e per automatizzare alcune funzioni, sia lato cittadino/professionista, che lato Pubblica Amministrazione.

Sarà cura dell'Ufficio SURE e del Dipartimento LLPP notificare, tramite avviso sui portali web dell'Amministrazione, la pubblicazione della nuova versione del sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA adeguato allo Sblocca Cantieri.

Il sistema CalabriaSUE-SISMI.CA, quindi, dato che attualmente non è ancora "strutturato" per la gestione puntuale di iter amministrativi coerenti con la citata normativa, presenterà al professionista ed all'Operatore di sportello SUE delle informazioni che, se non si leggesse il presente Vademecum, potrebbero disorientare l'utente in quanto la loro interpretazione è da considerarsi dipendente dal contesto relativo alla tipologia di del intervento nel quale si inquadra la pratica.

1. Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche

La figura seguente spiega le modalità operative con cui il progettista strutturale compilerà e trasmetterà le varie tipologie di pratiche che, secondo la normativa, sono divise in tre tipologie:

- soggette ad autorizzazione (interventi soggetti a rilevanza sismica): in questo caso il procedimento previsto e la gestione tramite il portale non viene modificata dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2020;
- soggette a deposito ed estrazione a campione (interventi soggetti a minore rilevanza sismica);
- soggette a deposito (interventi privi di rilevanza sismica);




Figura 1 - le varie tipologie di istanza e come trasmetterle

Nel caso in cui la pratica ricada **nel caso A)**, il professionista è tenuto a trasmettere una UNICA pratica SUE inerente al titolo edilizio richiesto (ad esempio il *Permesso di costruire*), alla quale è collegata l'istanza per la richiesta di autorizzazione sismica, previa dichiarazione espressa di assoggettabilità della pratica a tale tipologia di procedimento, sia nella sezione 5 (*Dichiarazioni*) della compilazione della pratica SUE (laddove il professionista indica, implicitamente, quali siano gli endoprocedimenti a cui la pratica è soggetta), sia allegando – nella sezione *Allegati* dell'istanza sismica - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta alla tipologia A.

Nel caso B) e C), invece, il professionista deve trasmettere, rispettivamente, due pratiche SUE:

1. la prima (Pratica SUE 1) è inerente alla richiesta di titolo abilitativo (es. PDC, SCIA, etc.) e prevede che si allegi semplicemente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) di Deposito e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA. Tale pratica non sarà inviata al Dipartimento LLPP.
2. la seconda (Pratica SUE 2) è inerente al deposito dell'istanza sismica di minore o priva di rilevanza sismica e prevede sia la dichiarazione espressa, da parte del progettista, di assoggettabilità della pratica nella sezione 5 della compilazione della pratica SUE, che di accompagnare l'istanza con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio – da allegare nella sezione Allegati dell'Istanza Sismica ed in quella della pratica SUE - nella quale si attesta che la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) ed anche la conformità urbanistica e sismica del progetto.

In sintesi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta al caso A) o B) o C) DEVE essere sempre allegata in tutte le pratiche (sia Pratica 1 che pratica 2) indipendentemente dalla tipologia A, B) o C), la dichiarazione di assoggettabilità della pratica al caso A), o B) o C) da fare nella sezione 5 della pratica SUE, invece, è da eseguire solo per le pratiche di tipo A) e nelle pratiche SUE 2 dei casi B) e C) cioè quelle pratiche SUE con cui si trasmette contestualmente l'istanza sismica.

Vediamo di seguito le modalità operative di compilazione e trasmissione delle pratiche, soffermandoci con maggior dettaglio sulle pratiche di tipo B) e C) in quanto le pratiche che ricadono nella tipologia A) sono gestite similmente al passato.

2. Pratiche SUE relative ad interventi *rilevanti* nei riguardi della pubblica incolumità

2.1 La compilazione della pratica SUE e la sua trasmissione da parte del professionista.

Per la compilazione di tale tipo di pratiche da parte del professionista, le uniche novità nella compilazione sono rappresentate dal dover:

3. selezionare, nella sezione 5 del SUE e con un segno di spunta su "Sì", l'opzione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" (la novità consiste solo nel fatto che il nome del procedimento da selezionare è unico per le due tipologie);
4. compilare tutta l'istanza sismica ed inserire, sia tra gli allegati dell'istanza SISMI.CA (nella sezione 4 – Allegati della istanza SISMI.CA) sia tra i documenti allegati della più generale pratica SUE (nella sezione 7 *Documenti allegati* della pratica SUE), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia A) di cui all'art. 2 comma 3 lett. a del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020

Nella sezione modulistica del portale CalabriaSUE, è disponibile un modello compilabile di *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio* da poter utilizzare che, si sottolinea, deve essere allegato sia nell'istanza sia nei documenti della pratica SUE. Se così non fosse, lo sportello comunale o il Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP. non avrebbero le informazioni indispensabili per la corretta istruttoria della pratica con conseguente dichiarazione di irricevibilità della stessa.

7. Documenti Allegati

In questa sezione è possibile allegare i documenti della pratica. La lista di documenti presente nella tabella riporta la documentazione prevista dalla normativa per l'intervento edilizio indicato in dati generali e gli ulteriori procedimenti collegati nella sezione "Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio". L'elenco documenti costituisce un elenco indicativo dei documenti che dovrebbero essere allegati alla pratica attraverso le funzionalità del modulo sottostante. Non è possibile rimuovere i documenti indicati come obbligatori, che devono essere necessariamente allegati alla pratica.

Per allegare alla pratica ulteriori moduli non suggeriti automaticamente dal sistema, utilizzare la sezione "Modulistica non collegata alla pratica" presente in questa pagina.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

LISTA DOCUMENTI ALLEGATI DALL'UTENTE

rimuovi	descrizione	ente	totale record 1
	Dichiarazione asseverata sulla categoria degli interventi strutturali (L.R. 16/2020)	Più enti	

file allegato
 C:\fakepath\Dichiarazione asseverata sulla categoria degli inter [SFOGLIA](#)
 estensioni ammesse: p7m, pdf.

[RIMUOVI DOCUMENTO](#) [CARICA DOCUMENTO](#)

Figura 2 - la dichiarazione asseverata di appartenenza ad una delle tre tipologie

L'iter da seguire per le successive istanze secondarie, come la comunicazione di inizio lavori, la variazione di ruoli e soggetti etc., così come l'inoltro di istanze principali collegate alla prima (richiesta di variante e proposta di rettifica) è simile a quella qui descritta.

È necessario, quindi, che il progettista, essenzialmente, si ricordi di rispettare le regole qui sopra descritte adeguandole a ciascuna casistica e ciò dovrà essere verificato dall'operatore del SUE: per esempio, per una richiesta di variante di Autorizzazione sismica, il professionista dovrà dichiarare, nella sezione 5 "Dichiarazioni" del SUE, che la pratica è soggetta a "Variante di: Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" (mettendo una spunta sul "Sì") ed allegando sempre due volte la dichiarazione di atto notorio (nella sezione allegati della pratica SUE e dell'istanza SISMICA).

2.2 La gestione della pratica da parte dell'operatore del Dipartimento LLPP

L'operatore del Dipartimento LLPP deve eseguire le normali attività già descritte nel vademecum dell'istruttore SISMI.CA già a disposizione del Dipartimento e che si invita a leggere con particolare cura. Accedendo alla pratica SUE, come operatore di ente terzo sul portale CalabriaSUE, ad esempio, dovrà:

- verificare che nel modello di riepilogo della pratica SUE, sia presente la dichiarazione di assoggettabilità della pratica alle verifiche sismica e, nello specifico, dovrà verificare che in essa sia presente la dicitura di assoggettabilità alle verifiche "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica";
- verificare se sia convocato ad una conferenza di servizi;
- notificare lo sportello comunale su ogni evento/atto emesso dal Settore vigilanza a beneficio dell'imprenditore;
- dare riscontro alle richieste di verifica.

Oltre a ciò, su SISMI.CA, invece, è imprescindibile che, tra i documenti allegati alla istanza sismica, sia presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla assoggettabilità della pratica di cui all'art. 2 comma 3 lett. a del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020.

2.3 La gestione del silenzio assenso

Qualora, dalla richiesta di verifica trasmessa agli enti terzi coinvolti, siano trascorsi i termini per la ricezione dei pareri, il committente può richiedere la certificazione, da parte del SUE, che il titolo abilitativo è stato rilasciato sulla base del silenzio assenso trasmettendo una specifica richiesta attraverso la sezione "Comunicazioni".

In tale caso, lo sportellista procederà all'emissione dell'atto autorizzatorio al richiedente specificando che sono scattati i termini per il silenzio assenso e ne dà informazione a tutti gli enti coinvolti, tra cui il settore di vigilanza regionale, trasmettendo loro il provvedimento autorizzatorio sempre attraverso la funzionalità

“Comunicazioni” del SUE. L’istanza sismica, perciò, dovrà passare anche essa nello stato “Approvata” a cura dei funzionari del settore tecnico regionale. Tali istanze avranno priorità di controllo da parte dei funzionari dei LL.PP., che inseriranno nel portale SUE, a beneficio dello sportellista e del richiedente, la comunicazione di sottoposizione a verifica.

Nel caso di istanza autorizzatoria con comunicazione di inizio lavori per cui è maturato il silenzio assenso e per cui i controlli comportino la necessità di sospensione dei lavori, si procederà inserendo questa comunicazione, e quelle conseguenti e successive, da parte dei funzionari dei LL.PP., sul portale SUE nella sezione *Comunicazioni*. L’Operatore di Sportello comunicherà al richiedente la sospensione istruttoria ed i successivi atti conseguenti

3 Pratiche SUE relative ad interventi di *minore* rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, in tale caso, lo sportello SUE riceverà due pratiche:

- **la pratica 1:** relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo;
- **la pratica 2:** inerente al deposito dell'istanza sismica.

Il settore vigilanza, invece, riceverà su SISIMCA solo ed esclusivamente la pratica 2 nella quale, nel campo oggetto, dovrebbe essere presente il riferimento al titolo edilizio rilasciato o alla pratica 1. Qualora esso ritenga necessario l'accesso in visione alla pratica 1 per acquisire informazioni sul relativo titolo edilizio, dovrà farne richiesta allo sportello SUE attraverso una richiesta da trasmettergli, accedendo a CalabriaSUE nella sezione *Comunicazioni* della pratica 2.

Pratica 2: trasmessa successivamente alla trasmissione pratica 1 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

La pratica 2 che arriverà su SISMI.CA, sarà caratterizzata, a differenza delle richieste di autorizzazione, dai seguenti elementi:

- l'oggetto della pratica SUE e della istanza sismica dovrà essere *“Opera di minore rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica n°”* + il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell'intervento. Esempio: *“Opera di minore rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra”*;
- nella sezione *Allegati* dell'istanza SISMICA, deve essere presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all'art. 2 comma 3 lett. B del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che, nella distinta sismica allegata dal tecnico, sarà presente la dicitura *“Tipologia di istanza: Autorizzazione sismica”* e come preannunciato nel paragrafo *“Premessa”* del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come *“Tipologia di istanza: Istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica”* in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, cosa anche asseverata dal tecnico con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Stessa cosa varrà in tutte le schermate del sistema SISMI.CA dove si vedrà che la tipologia di richiesta è una *“Richiesta di autorizzazione sismica”* e che, quindi, è da intendersi come *“Istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica”*

La pratica 2 che arriverà sul SUE (visibile accedendo nel back-office del SUE), sarà caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio scelto dal professionista dovrà essere *“Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica”*;
- la tipologia di iter amministrativo sarà *“Comunicazione”*;
- Nelle *“Dichiarazioni”* (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle *“Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica”*;
- Nella sezione *“Modulistica e Documenti allegati”*, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui i cui all’art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che nella ricevuta della pratica accessibile nella sezione *“Dati Generali”*, nella sua parte iniziale, è specificato che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: *“Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l’attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L’attestato di deposito sarà emesso all’atto dell’acquisizione dell’istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP.”*,

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento	
Titolo abilitativo edilizio	Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica
Tipologia attivita' edilizia	Nuova costruzione di manufatto edilizio
Tipologia iter amministrativo	Comunicazione
Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica SUE n. 10 del 10/11/2020 - Costruzione in c.a. di un immobile a due piani fuori terra	

Figura 3 – Oggetto della ricevuta della pratica SUE

3.1 L'emissione dell'atto di deposito

L'attestato di deposito, una volta che la pratica è stata smistata al funzionario istruttore competente da parte del Dirigente, dovrà essere prodotto dallo stesso funzionario, agendo sulla funzionalità di SISMI.CA chiamata "Proposta di approvazione dell'istanza", avendo cura di specificare, nella declaratoria dell'atto, che si tratta dell'attestato di deposito dell'istanza e non di un atto autorizzatorio (Il titolo dell'atto, infatti, riporterà il titolo "Autorizzazione" che sarà da intendersi come "Deposito di Opere di minore rilevanza sismica"). Una volta firmato l'atto di deposito da parte del Dirigente, lo stesso viene automaticamente aggiunto nella sezione "Atti" della relativa istanza e l'istanza passerà in stato "Approvata" che è da intendersi come "Depositata". Rimarrà in tale stato, fino all'inserimento della successiva istanza secondaria, tranne nel caso in cui la pratica sia eventualmente sorteggiata per il controllo nel merito.

L'iter deve proseguire notificando allo sportello comunale SUE l'avvenuta emissione dell'atto di deposito, ciò dovrà avvenire attraverso la sezione *Comunicazioni* del back-office del SUE. In tale modo, lo sportello comunale potrà notificare il richiedente l'avvenuto deposito.

L'iter del fascicolo potrà poi proseguire normalmente con la ricezione su SISMI.CA delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultimata, etc.) e lo stato del fascicolo cambierà in maniera coerente a ciò che già accade oggi.

3.2 Sorteggio delle pratiche da sottoporre a controllo e gestione dei cambi di stato manuale

Il servizio di vigilanza dovrà provvedere alla estrazione delle istanze da sottoporre a verifica (il 5% delle opere di minore rilevanza) e darà comunicazione di tale elenco sia al Settore Agenda Digitale che al SURE. In tale modo, il Settore Agenda Digitale avrà a disposizione un elenco utile alla pianificazione delle attività settimanali dell'Help Desk di SISMI.CA, il SURE avrà l'elenco utile a focalizzare le attività di monitoraggio per il corretto funzionamento del procedimento SUE attraverso il sistema SUE.

Le attività dell'Help Desk di SISMI.CA saranno orientate al cambio di stato forzato delle istanze/fascicoli dietro richiesta, attraverso apertura di un ticket di assistenza, da parte dei funzionari istruttori del Servizio di Vigilanza.

3.2.1 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato la pratica per le verifiche a campione, il funzionario istruttore dovrà comunicarlo allo sportello comunale tramite la sezione *Comunicazioni* del SUE affinché esso possa comunicarne l'avvenuta estrazione al richiedente. L'istanza sismica sorteggiata dovrà, quindi, cambiare stato passando dallo stato "Autorizzata" allo stato "ASSEGNATA" affinché il ciclo di vita dell'istanza possa comunque proseguire a seguito di estrazione. A tal fine, il funzionario dovrà richiedere all'Help Desk di SISMI.CA il cambio di stato, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Caterina Errigo | Africo - Ufficio SUE | profilo utente | cambia ruolo | forum | esci

SERVIZI
Home
Gestione pratiche
Repertorio pratiche
Backup SUE
Gestione anagrafiche
Banca dati
Consultazione sismica
Istanze Fascicolo
Atti Fascicolo
Iter Fascicolo
Notizie e Comunicazioni
Videoconferenza
Note legali

Visualizzazione dati

Fascicolo n° **8128/2020** in stato **APPROVATO**

Presentato il 04/12/2020
Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNN55A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova
Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q
Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: _ , Mappale: 444; **Indirizzo:** via jonio, 203 - 89030;
Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO
Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

Istanze Atti Iter

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 4 - Il cambio di stato dell'istanza in caso di estrazione

Gli esiti della istruttoria dell'istanza sismica estratta da parte del Settore tecnico regionale dovranno essere comunicati allo sportello comunale SUE in diversi modi a seconda della fase istruttoria. Di seguito i possibili casi:

- Preavviso di diniego

1. Qualora il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale abbia valutato la necessità di ricorrere a quanto previsto dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, proporrà una sospensione dell'istruttoria (agendo sulla funzionalità SISMI.CA "Proponi sospensione" ed allegando un atto di preavviso che sarà disponibile ai soggetti interessati nella sezione SISMICA). L'istanza su SISMICA diventa "Sospesa".
2. Il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale comunicherà al SUE, tramite la funzionalità *Comunicazioni* del sistema SUE, il preavviso di diniego (non è necessario allegarlo). L'operatore di Sportello SUE, perciò, dovrà comunicare al professionista quanto ricevuto dal Settore tecnico regionale.
3. Il professionista dovrà trasmettere, in risposta, una *Istanza sismica di comunicazione generica* in risposta alle richieste presenti nel provvedimento di sospensione che sarà disponibile automaticamente sul cruscotto SISMI.CA all'atto dell'immissione sul SUE da parte del professionista.
4. Qualora o il professionista fornisca esaustivamente le risposte richieste nel provvedimento o qualora siano trascorsi infruttuosamente il termine di 10 gg previsto dall'art. 10 della L. 241/1990, il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale riprenderà l'istruttoria dell'istanza (agendo sulla funzionalità SISMI.CA di "Ripresa Istruttoria" ed allegando il relativo atto).
5. il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale dovrà comunicare allo sportello comunale, sempre attraverso "Comunicazioni" del sistema SUE, una comunicazione di *Ripresa* (non è necessario allegare l'atto).
6. Lo stato della istanza tornerà automaticamente in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali

- Richiesta di Integrazioni

Qualora il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale abbia valutato la necessità di integrare la pratica con ulteriori documenti:

1. Agisce sulla funzionalità SISMI.CA di "Richiedi Integrazione" ed allegando il relativo atto di richiesta che sarà disponibile ai soggetti interessati nella sezione SISMICA). Lo stato dell'istanza diventa "In integrazione".
2. Il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale comunicherà al SUE, tramite la funzionalità *Comunicazioni* del sistema SUE, la richiesta di integrazioni affinché il SUE possa comunicarlo ai soggetti interessati. La comunicazione che lo sportello SUE dovrebbe trasmettere al professionista potrebbe, infatti, comprendere ulteriori richieste di integrazione avanzate dallo sportello SUE, perciò, è imprescindibile notificare lo sportello comunale.

3. Il professionista dovrà trasmettere, in risposta, una *Istanza sismica di integrazioni*.

Fascicolo n° 8128/2020 in stato **APPROVATO** Presentato il 04/12/2020

Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNN55A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: ..., Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29310/2020	Comunicazione di integrazione documentale	integrazione prova deposito	ASSEGNATA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 5 - l'istanza di integrazione a seguito di controlli a campione

4. L'*Istanza sismica di integrazione documentale*, qualora trasmessa dal professionista, sarà nella disponibilità immediata del Settore tecnico regionale apparendo sul cruscotto di SISMI.CA. Lo stato della istanza tornerà in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali che seguono. Per ciò che concerne, invece, la parte di integrazioni relative alla pratica SUE, il SUE dovrà informare tutti gli enti terzi, compreso il Settore tecnico regionale attraverso la funzionalità *Comunicazioni* del SUE.
5. A questo punto, il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale:
 - a. se le integrazioni sono state fornite, prende atto delle integrazioni (attraverso click su apposita funzione Sismi.Ca) e la pratica torna automaticamente in "Assegnata";
 - b. se sono trascorsi i termini forniti dal SUE senza che il professionista abbia fornito le integrazioni richieste, forza lo stato della pratica in "Assegnata" (aprendo un ticket all'Help Desk di SISMI.CA) e procede alle determinazioni finali.

Il funzionario del Settore tecnico regionale, avendo eventualmente fatto ricorso alle procedure di cui ai punti precedenti ed a seguito del controllo istruttorio conseguente, procederà all'approvazione o al rifiuto inserendo, nella sezione *Verifiche* di CalabriaSUE, l'esito finale del controllo della pratica sorteggiata in modo che lo sportello comunale lo possa comunicare al professionista.

La conclusione del procedimento si determina alternativamente con:

- l'esito positivo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione.
 - A. L'istanza sismica dovrà passare nello stato "APPROVATA" (da leggere come "Valutata positivamente") agendo sulla funzionalità SISMI.CA "Proponi approvazione". Nell'atto che



viene emesso si dovrà attestare l'esito positivo dei controlli e sarà disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica":

- B. Il funzionario del Settore tecnico regionale dovrà operare sul back-office del SUE, nella sezione Verifiche della pratica SUE e dare l'esito allo sportello comunale (non è necessario allegare l'atto).
 - C. L'iter può proseguire permettendo al professionista di inviare le istanze secondarie.
- L'esito negativo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione.
 - A. L'istanza sismica dovrà passare nello stato "RESPINTA" (da leggere come "Valutata negativamente") agendo sulla funzionalità SISMI.CA "Proponi rifiuto". Viene emesso un atto di diniego, disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica", che il SUE potrà allegare alla comunicazione.
 - B. Il funzionario del Settore tecnico regionale dovrà operare sul back-office del SUE, nella sezione Verifiche della pratica SUE e dare l'esito allo sportello comunale (non è necessario allegare l'atto).

Fascicolo n° 8128/2020 in stato RESPINTO

Presentato il 04/12/2020

Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNN55A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: ..., Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29310/2020	Comunicazione di integrazione documentale	integrazione prova deposito	ASSEGNATA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	RESPINTA

Figura 6 - il caso dell'esito "Respinto"

3.2.2 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato tale tipologia di pratica (comunicazione di inizio lavori già inserita nel fascicolo sismica che sarà caratterizzato dallo stato “Lavori in corso”) per le verifiche a campione, lo sportello comunale, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, dovrà ricevere la comunicazione di avvenuta estrazione da parte del Settore tecnico regionale in quanto esso dovrà comunicare, al professionista, l’avvenuto sorteggio.

I funzionari del Settore tecnico regionale, a differenza del caso delle pratiche in cui i lavori non siano iniziati, dovranno continuare l’iter istruttorio solo attraverso le sezioni *Comunicazioni* e *Verifiche* del sistema SUE. Tali istanze, perciò, non vedranno tracciamenti nel sistema SISMI.CA.

Ad esempio, i funzionari istruttori del Servizio di Vigilanza inseriranno la sospensione istruttoria attraverso la sezione “*Comunicazioni*” del sistema SUE e gli atti conseguenti (provvedimenti favorevoli o negativi) sempre sul portale CalabriaSUE, nella sezione “*Verifiche*” della pratica SUE.

In tale caso, perciò, l’istanza SISMICA accessibile nella sezione “*Fascicolo SISMICA*” della scheda “*Dati generali*” della pratica SUE, rimarrà immutata fino che i controlli non finiranno, permettendo successivamente il proseguo dell’iter per le istanze secondarie.

Nel caso di accertamenti e verifiche in situ disposti dal Settore tecnico regionale, qualora l’accertamento sia congiunto con l’Ufficio comunale, l’Ufficio SUE, dovrà essere notificato tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, ricevendo in tale sistema la comunicazione di sopralluogo che, altresì, comunicherà agli interessati.

3.3 Come gestire le istanze di minore rilevanza in caso di blocchi del sistema SISMICA-SUE

Nel caso in cui l'iter di gestione di una specifica istanza sismica sia bloccata a seguito di anomalie presenti sul sistema SISMICA-SUE, dovrà essere consentito al professionista l'invio delle istanze come normali pratiche SUE, mettendo a disposizione dello stesso, la modulistica PDF editabile per la presentazione di opere di minore rilevanza. Dovrà essere cura del funzionario istruttore del Servizio di vigilanza, comunicare all'Help Desk del SUE tale modalità in modo che lo stesso possa attivare le procedure di emergenza per lo sportello specifico, abilitando un endoprocedimento di emergenza e comunicare al professionista tale possibilità.

Il professionista, qualora l'anomalia venga sanata dall'Help Desk del SUE o di SISMI.CA, sarà tenuto comunque a completare l'iter della pratica sul sistema SISMICA-SUE. In tal caso, sarà cura del funzionario istruttore, qualora possibile, segnare agli atti del fascicolo sismica l'avvenuta gestione per le vie emergenziali dell'istanza e la validità degli atti emessi in quell'occasione.

3.4 Sintesi dei cambi di stato manuale delle istanze /fascicoli per le istanze di minore rilevanza sismica

Come detto nel paragrafo 3.2, le attività dell'Help Desk di SISMI.CA saranno orientate al cambio di stato forzato delle istanze/fascicoli dietro richiesta da parte dei funzionari istruttori del Servizio di Vigilanza attraverso apertura di un ticket di assistenza.

Si riassume di seguito l'elenco dei cambi di stato che potranno essere richiesti:

Evento	Stato presente dell'istanza/fascicolo	Stato futuro dell'istanza/fascicolo
Sorteggio della istanza	Istanza in stato <i>Approvata</i>	Istanza in stato <i>Assegnata</i>
Diniego dell'istanza a seguito della fornitura delle integrazioni	Fascicolo in stato <i>Approvato</i>	Fascicolo in stato <i>In istruttoria</i>

3.5 Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore

Sulle opere di minore rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

3.6 Istanza di variante di opere di rilevanza minore

La variante (in corso d'opera o meno) di opere di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) potrà essere trasmessa solo a seguito dell'invio della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 3.

Pratica 3: trasmessa successivamente alla trasmissione pratica 2 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

La pratica 3 che arriverà su SISMI.CA, sarà caratterizzata, a differenza delle richieste di autorizzazione, dai seguenti elementi:

- l'oggetto della pratica SUE deve essere *"Variante (specificando se in corso d'opera oppure no) di Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla"* + "Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio" + "Descrizione dell'intervento".
 Esempio: *"Variante in corso d'opera relativa all'opera di minore rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra"*.
 È importante verificare che nell'oggetto della pratica 3 SUE di variante deve essere specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell'inizio dei lavori oppure una variante in corso d'opera.
- nella sezione *Allegati* dell'istanza SISMICA, deve essere presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui i cui all'art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che, nella distinta sismica allegata dal tecnico, sarà presente la dicitura *"Tipologia di istanza: Variante di autorizzazione sismica"* e come preannunciato nel paragrafo *"Premessa"* del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come *"Tipologia di istanza: Variante di istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica"* in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

Stessa cosa varrà in tutte le schermate del sistema SISMI.CA dove si vedrà che la tipologia di richiesta è una *"Variante di autorizzazione sismica"* e che, quindi, è da intendersi come *"Istanza di variante di opere di minore rilevanza sismica"*

La pratica 2 che arriverà sul SUE (visibile accendendo nel back-office del SUE), sarà caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio sarà *“Deposito di variante di progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica”*;
- l’iter amministrativo scelto sarà *“Comunicazione”*;
- Nelle *“Dichiarazioni”* (presenti nel modello di riepilogo) sarà presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle *“Variante relativa a: Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica”* e recherà il riferimento all’istanza che si sta variando;
- Nella sezione *“Modulistica e Documenti allegati”*, deve essere presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui in cui all’art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che nella ricevuta della pratica accessibile nella sezione *“Dati Generali”*, nella sua parte iniziale, è specificato che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: *“Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l’attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L’attestato di deposito sarà emesso all’atto dell’acquisizione dell’istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP.”*,

L’attestato di deposito, una volta che la pratica è stata smistata al funzionario istruttore competente da parte del Dirigente, dovrà essere prodotto dallo stesso funzionario, agendo sulla funzionalità di SISMI.CA chiamata *“Proposta di approvazione dell’istanza”*, avendo cura di specificare, nella declaratoria dell’atto, che si tratta dell’attestato di deposito dell’istanza e non di un atto autorizzatorio (Il titolo dell’atto, infatti, riporterà il titolo *“Autorizzazione”* che sarà da intendersi come *“Deposito di Variante di opere di minore rilevanza sismica”*). Rimarrà in tale stato definitivamente tranne nel caso in cui la pratica sia successivamente sorteggiata per i controlli. L’attestato di deposito dovrà essere notificato allo sportello SUE come già citato nel caso del deposito di una normale istanza di tipo B.

L’iter del fascicolo potrà proseguire normalmente con la ricezione, da parte del SUE, delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultima, etc.) facendo cambiare lo stato del fascicolo coerentemente a ciò che già accade oggi.

Nel caso di sorteggio il flusso è identico all’istanza principale di deposito già descritta.

4 Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, in tale caso, lo sportello SUE riceverà due pratiche:

- **la pratica 1:** relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo;
- **la pratica 2:** inerente al deposito dell'istanza sismica.

Il servizio di vigilanza, invece, riceverà sul back-office del SUE solo ed esclusivamente la pratica 2 nella quale, nel campo oggetto, dovrebbe essere presente il riferimento al titolo edilizio rilasciato o alla pratica 1. Qualora esso ritenga necessario l'accesso in visione alla pratica 1 per acquisire informazioni sul relativo titolo edilizio, dovrà farne richiesta allo sportello SUE attraverso una richiesta da trasmettergli, accedendo a CalabriaSUE nella sezione *Comunicazioni* della pratica 2.

A differenza del caso della trasmissione di istanze di deposito di tipo B), quindi le istanze prive di rilevanza sismica saranno nella disponibilità del Servizio di vigilanza **solo ed esclusivamente accendo sul back-office del SUE** e saranno costituite da moduli in formato PDF editabile compilati con le relative informazioni ed i medesimi documenti che caratterizzano gli interventi locali.

La pratica 2 dovrà essere caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio scelto dal professionista sarà *“Deposito progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica”*;
- la tipologia di iter amministrativo sarà *“Comunicazione”*;
- l'oggetto della pratica SUE e della istanza sismica sarà *“Opera prive di rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica n°”* + il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell'intervento. Esempio: *“Opera prova di rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – “Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m”*;
- Nelle *“Dichiarazioni”* (presenti nel modello di riepilogo SUE) sarà presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle *“Deposito opere prive di rilevanza sismica”*;
- Nella sezione *“Modulistica e Documenti allegati”*, deve essere presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui i cui all'art. 2 comma 3 lett. c del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Una volta trasmessa l'intera pratica SUE da parte del professionista allo sportello SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito. Non esisterà nessuna distinta SISMI.CA.

L'iter dell'intervento potrà proseguire normalmente con la trasmissione di successive *“Comunicazioni”* SUE da parte del professionista (es. Comunicazioni di fine lavori, etc.) mediate dallo sportellista SUE.

4.1 Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica

Sulle opere prive di rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

4.2 Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica

La variante (in corso d'opera o meno) di opere prive di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) dovrà essere ricevuta solo a seguito di ricezione della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 4.

Anche in questo caso, il funzionario istruttore del Servizio di vigilanza, riceverà una normale pratica SUE inerente al *"Deposito di progetto strutturale con opere prive di rilevanza"* con annessa la modulistica sismica in formato PDF editabile ed i relativi documenti allegati caratterizzante gli interventi locali, solo ed esclusivamente nella sezione *Modulistica e Documenti allegati* della pratica SUE.

La pratica 3 sarà caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio sarà *"Deposito di variante di progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica"*;
- l'iter amministrativo scelto sarà *"Comunicazione"*;
- l'oggetto della pratica SUE sarà *"Variante (in corso d'opera oppure no) di Opera prive di rilevanza sismica (Deposito) relativa alla" + "Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio" + "Descrizione dell'intervento"*.
 Esempio: *"Variante in corso d'opera relativa all'opera priva di rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – "Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m" .*

È importante verificare che nell'oggetto della pratica 3 SUE di variante deve essere specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell'inizio dei lavori oppure una variante in corso d'opera.

3. Dati generali

In questa sezione l'utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA

Inserire pec/email*

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo* NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.

sportello SUE*

oggetto*

45 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*
 Tipologia iter amministrativo*

Titolo abilitativo edilizio*

[AVANTI](#)

Figura 7 - la sezione 3 della pratica SUE per variante di opere prive di rilevanza

- Nelle “Dichiarazioni” (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “Variante relativa a: Deposito opere prive di rilevanza sismica” e rechi il riferimento all’istanza che si sta variando;
- Nella sezione “Modulistica e Documenti allegati”, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 3 lett. c della DGR e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Una volta trasmessa l’intera pratica SUE da parte del professionista, il sistema informativo SUE rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito.

L’iter della pratica potrà proseguire normalmente con l’invio delle istanze secondarie (Comunicazioni di fine lavori, etc.).



POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2

Vademecum

Istruzioni operative per l'inoltro e gestione di pratiche SUE soggette al regolamento Sblocca Cantieri

Data: 07/12/2020
File: SUE Vademecum Professionisti Sblocca Cantieri
Versione sw: 2.14.0

Sommario

3

Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche4

Pratiche SUE relative ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità6

Pratiche SUE relative ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità7

Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore13

Istanza di variante di opere di rilevanza minore14

Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati17

Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati19

Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità20

Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica21

Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica21

Premessa

Il presente vademecum fornisce le istruzioni operative utili ai professionisti incaricati per la compilazione e gestione, mediante il sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA attualmente pubblicato all'indirizzo , delle pratiche SUE soggette all'applicazione della cosiddetta normativa Sblocca Cantieri LR. 16/2020 e DGR n. 344/2020 e R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020

Tale vademecum ha carattere di validità provvisorio e terminerà la sua validità in occasione dell'aggiornamento del già menzionato sistema alle evoluzioni necessarie per adeguarlo alla citata normativa. Sarà cura dell'Ufficio SURE e del Dipartimento LLPP notificare tramite avviso sui portali web dell'Amministrazione, la pubblicazione della nuova versione del sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA adeguato allo Sblocca Cantieri.

Il sistema CalabriaSUE-SISMI.CA, quindi, dato che attualmente non è ancora "strutturato" per la gestione puntuale di iter amministrativi coerenti con la citata normativa, presenterà delle informazioni che, se non si leggesse il presente Vademecum, potrebbero disorientare l'utente in quanto la loro interpretazione è da considerarsi dipendente dal contesto relativo alla tipologia di intervento nel quale si inquadra la pratica.

1. Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche

La figura seguente spiega le modalità operative con cui sarà possibile compilare e trasmettere le varie tipologie di pratiche che, secondo la normativa, sono divise in tre tipologie:

- A. soggette ad autorizzazione (interventi soggetti a rilevanza sismica);
- B. soggette a deposito ed estrazione a campione (interventi soggetti a minore rilevanza sismica);
- C. soggette a deposito (interventi privi di rilevanza sismica);




Figura 1 - le varie tipologie di istanza e come trasmetterle

In essa, si spiega come, nel caso che la pratica ricada **nel caso A)**, il professionista sia tenuto a trasmettere una UNICA pratica SUE inerente al titolo edilizio richiesto (ad esempio il *Permesso di costruire*) ed alla quale è collegata automaticamente la procedura di autorizzazione sismica, previa dichiarazione espressa, da parte del progettista, di assoggettabilità della pratica a tale tipologia di iter, sia nella sezione 5 della compilazione della pratica SUE, sia allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta alla tipologia A.

Nel caso B) e C), invece, il professionista deve trasmettere, rispettivamente, due pratiche SUE:

1. la prima (Pratica SUE 1) è inerente alla richiesta di titolo abilitativo (es. PDC, SCIA, etc.) e prevede che si allegi semplicemente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che

- la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA;
2. la seconda (Pratica SUE 2) è inerente al deposito dell'istanza sismica di minore o priva di rilevanza sismica e prevede sia la dichiarazione espressa, da parte del progettista, di assoggettabilità della pratica nella sezione 5 della compilazione della pratica SUE, e di accompagnare l'istanza con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) ed anche la conformità urbanistica e sismica del progetto.

In sintesi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta al caso A) o B) o C) DEVE essere sempre allegata in tutte le pratiche (sia Pratica 1 che Pratica 2) indipendentemente dalla tipologia A, B) o C), la dichiarazione di assoggettabilità della pratica da fare nella sezione 5 della pratica SUE, invece, è da eseguire solo per le pratiche di tipo A) e nelle pratiche 2 dei casi B) e C) cioè quelle pratiche SUE con cui si trasmette contestualmente il Deposito.

Vediamo di seguito le modalità operative di compilazione e trasmissione delle pratiche, soffermandoci con maggior dettaglio sulle pratiche di tipo B) e C) in quanto le pratiche che ricadono nella tipologia A) sono gestite similmente al passato.

2. Pratiche SUE relative ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

Per la compilazione di tale tipo di pratiche le uniche novità sono rappresentate dal dover:

1. selezionare, nella sezione 5 del SUE e con un segno di spunta su "Sì", l'opzione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" (la novità consiste solo nel fatto che il nome del procedimento da selezionare è unico per tutte e due le tipologie A e B);
2. compilare tutta l'istanza sismica ed inserire, sia tra gli allegati dell'istanza SISMI.CA (nella sezione 4 della istanza SISMI.CA) sia tra i documenti allegati della più generale pratica SUE (nella sezione 7 Documenti allegati della pratica SUE), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all'art. 2 comma 3 lett. a del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020. Nella sezione modulistica del portale CalabriaSUE, è disponibile un modello compilabile di *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio* da poter utilizzare che, si sottolinea, deve essere allegato sia nell'istanza sia nei documenti della pratica SUE. Se così non fosse, lo sportello comunale o il Genio Civile non avrebbero le informazioni utili per poter istruire la pratica con conseguente dichiarazione di irricevibilità della stessa.

7. Documenti Allegati

In questa sezione è possibile allegare i documenti della pratica. La lista di documenti presente nella tabella riporta la documentazione prevista dalla normativa per l'intervento edilizio indicato in dati generali e gli ulteriori procedimenti collegati nella sezione "Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio". L'elenco documenti costituisce un elenco indicativo dei documenti che dovrebbero essere allegati alla pratica attraverso le funzionalità del modulo sottostante. Non è possibile rimuovere i documenti indicati come obbligatori, che devono essere necessariamente allegati alla pratica.

Per allegare alla pratica ulteriori moduli non suggeriti automaticamente dal sistema, utilizzare la sezione "Modulistica non collegata alla pratica" presente in questa pagina.

VAI AL RIEPILOGO

LISTA DOCUMENTI ALLEGATI DALL'UTENTE

rimuovi	descrizione	ente	totale record 1
	Dichiarazione asseverata sulla categoria degli interventi strutturali (L.R. 16/2020)	Più enti	

file allegato
C:\fakepath\Dichiarazione asseverata sulla categoria degli inter **SFOGLIA**
estensioni ammesse: p7m, pdf.

RIMUOVI DOCUMENTO
CARICA DOCUMENTO

Figura 2 - la dichiarazione asseverata di appartenenza ad una delle tri tipologie

L'iter da seguire per le successive istanze secondarie, come la comunicazione di inizio lavori, la variazione di ruoli e soggetti etc., così come l'inoltro di istanze principali collegate alla prima (richiesta di variante e richiesta di rettifica) è simile a quella qui descritta. Bisogna, essenzialmente, ricordarsi di rispettare le regole qui sopra descritte e adeguandole a ciascuna casistica.

Es. per una richiesta di variante di Autorizzazione sismica si dovrà dichiarare, nella sezione 5 “Dichiarazioni” del SUE, che la pratica è soggetta a “Variante di: Autorizzazione sismica/ Deposito opere di minore rilevanza sismica” (mettendo una spunta sul “Sì”) ed allegando sempre due volte la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nella sezione allegato del SUE e di SISMICA).

3. Pratiche SUE relative ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, tale caso deve essere gestito con la trasmissione al SUE di due pratiche:

Pratica 1: pratica SUE relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo

Nella sezione 3 della pratica SUE, come al solito, va dichiarato la tipologia di titolo abilitativo richiesto/comunicato (Es. *Permesso di costruire*) e l’oggetto (Es. *Richiesta di permesso a costruire per una unità singola immobiliare di due piani fuori terra*).

3. Dati generali

In questa sezione l’utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA

Inserire pec/email*
c.errigo@gmail.com

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo* NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.
1234565

sportello SUE*
Lago - Ufficio Sue

oggetto*
Richiesta di permesso di costruire per una unita' singola immobiliare di due piani fuori terra

155 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*
Nuova costruzione di manufatto edilizio

Tipologia iter amministrativo*
Procedimento Ordinario (non SCIA - Aut

Titolo abilitativo edilizio*
Permesso di costruire

AVANTI

Figura 3 - la sezione 3 della pratica SUE

Nella sezione 5 della pratica SUE, bisognerà dichiarare che la pratica non è soggetta alle verifiche inerenti alle “Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica” mettendo un segno di spunta su “NO”. Tale pratica SUE, infatti, non deve presentare la sezione nella quale si compilano, tramite forms web, i dati relativi alla istanza sismica la cui compilazione sarà rimandata, infatti, nella pratica 2.

1e

Pratica soggetta a Autorizzazione sismica/Opere di minore rilevanza sismica, 

SI NO

Pratica soggetta a Variante in corso d'opera - Autorizzazione sismica/Opere di minore rilevanza sismica 

SI NO

Pratica soggetta a Proposta di Rettifica di Autorizzazione sismica/Opere di minore rilevanza sismica 

SI NO

AVANTI

Figura 4 - Pratica 1 - Dichiarazioni

Nella sezione 7 della pratica SUE, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all'art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA.

La compilazione e la trasmissione di tale pratica, quindi, dovrà proseguire come già spiegato nel manuale utente disponibile nella sezione “MANUALI E GUIDE PER IL CITTADINO ED IL PROFESSIONISTA” della modulistica disponibile sul portale CalabriaSUE.

Alla pratica trasmessa, il sistema informativo CalabriaSUE, assocerà un numero di pratica (es *pratica SUE n° 10 del 30/11/2020*). Questo numero andrà riportato nel campo oggetto della Pratica n° 2 quindi è da annotare per la compilazione della successiva pratica.

Per la pratica n° 1, qualora tutto sia valutato positivamente per tutti i profili di valutazione, eccetto quello sismico, verrà rilasciato il *Permesso di costruire* (o il relativo titolo abilitativo se previsto).

Pratica 2: da trasmettere successivamente alla trasmissione pratica 1 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

Nella sezione 3 della pratica SUE: selezionare il Titolo edilizio "Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica", tipologia di iter amministrativo selezionare "Comunicazione".

Nell'oggetto della pratica SUE è necessario scrivere "Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica n°" + Riportare il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell'intervento. Esempio: "Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra"

3. Dati generali

In questa sezione l'utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA

Inserire pec/email*

c.errigo@gmail.com

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo*

NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.

sportello SUE*

Lago - Ufficio Sue

oggetto*

Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica SUE n. 10 del 30/11/2020 - Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra

100 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*

Nuova costruzione di manufatto edilizio

Tipologia iter amministrativo*

Comunicazione

Titolo abilitativo edilizio*

Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica

AVANTI

Figura 5 - Pratica 2 - la sezione 3 della pratica SUE

Nella sezione 5 della pratica SUE “Dichiarazioni”, bisognerà dichiarare che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica” mettendo un segno di spunta su “Sì”.

5. Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio

In questa sezione viene dichiarata l'assoggettabilità o meno della pratica alle verifiche e/o i pareri di seguito elencati e relativi all'intervento edilizio oggetto della pratica. Le dichiarazioni vanno rese sulla base delle caratteristiche specifiche dello stesso intervento edilizio e dell'ubicazione della stesso. Mettere un segno di spunta su ciascuno dei moduli o documenti che si intende allegare. I moduli ed i documenti da allegare obbligatoriamente sono già contrassegnati e non è possibile rimuovere la selezione.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

Titolo abilitativo edilizio: Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica

Pratica soggetta a Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica



SÌ NO

AVANTI

Figura 6 - Pratica 2, la dichiarazione di assoggettabilità

Nella sezione 7 della pratica SUE “Documenti allegati”, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 2 comma 3 lett. a del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto.

7. Documenti Allegati

In questa sezione è possibile allegare i documenti della pratica. La lista di documenti presente nella tabella riporta la documentazione prevista dalla normativa per l'intervento edilizio indicato in dati generali e gli ulteriori procedimenti collegati nella sezione "Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio". L'elenco documenti costituisce un elenco indicativo dei documenti che dovrebbero essere allegati alla pratica attraverso le funzionalità del modulo sottostante. Non è possibile rimuovere i documenti indicati come obbligatori, che devono essere necessariamente allegati alla pratica.

Per allegare alla pratica ulteriori moduli non suggeriti automaticamente dal sistema, utilizzare la sezione "Modulistica non collegata alla pratica" presente in questa pagina.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

LISTA DOCUMENTI ALLEGATI DALL'UTENTE

rimuovi	descrizione	ente	totale record 1
	Dichiarazione asseverata sulla categoria degli interventi strutturali (L.R. 16/2020)	Più enti	

file allegato

C:\fakepath\Dichiarazione asseverata sulla categoria degli inter [SFOGLIA](#)

estensioni ammesse: p7m, pdf.

[RIMUOVI DOCUMENTO](#)
[CARICA DOCUMENTO](#)

Figura 7 - la dichiarazione asseverata di appartenenza ad una delle tre tipologie

Nella sezione 8 della pratica SUE (sezione sismica), nel campo oggetto è necessario riportare il dettaglio dell'intervento già descritto con particolare cura nel campo oggetto della pratica SUE.

Si prosegue fino al download della distinta sismica da firmare e da riallegare. In essa sarà presente la dicitura "Tipologia di istanza: Autorizzazione sismica" e come preannunciato nel paragrafo "Premessa" del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come "Tipologia di istanza: Istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica" in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

Il professionista dovrà completare la trasmissione della pratica SUE, scaricando il modello di riepilogo SUE, firmandolo e riallegandolo (assicurarsi nella sezione "Dichiarazioni" del modello di riepilogo sia riportato che la pratica è soggetta a "Autorizzazione sismica/ Opere di minore rilevanza sismica").

Una volta trasmessa l'intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che riporterà i seguenti dati:

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento	
Titolo abilitativo edilizio	Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica
Tipologia attivita' edilizia	Nuova costruzione di manufatto edilizio
Tipologia iter amministrativo	Comunicazione
Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica SUE n. 10 del 10/11/2020 - Costruzione in c.a. di un immobile a due piani fuori terra	

Figura 8 - la ricevuta della pratica SUE

La ricevuta, nella sua parte iniziale, specifica che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: *“Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l'attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L'attestato di deposito sarà emesso all'atto dell'acquisizione dell'istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP.”*, Essa, infatti, sarà trasmessa successivamente e disponibile nella sezione *“Gestione sismica”* del SUE.

Ai fini del corretto rilascio dell'attestato di deposito, il professionista potrà verificare, successivamente all'invio della pratica SUE allo sportello comunale, se essa sia stata trasmessa al Settore tecnico regionale dallo stesso SUE. Può desumerlo attraverso la consultazione della sezione *“Gestione sismica”* e guardando lo stato del fascicolo e della istanza sismica: il fascicolo deve essere in stato *“Aperto”* o *“Istruttoria”* e l'istanza in stato *“Accettata”* oppure *“Assegnata”*.

FASCICOLO N° 8130/2020 IN STATO ISTRUTTORIA

Presentato il 04/12/2020

Richiesta di autorizzazione sismica n°29308/2020 - n° Pratica 6841/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina -

Prog. Strutturale: ERRIGO CATERINA -

Rif. Catastali: Foglio: 44 Sezione: _
Mappale: 444;

Indirizzo: via jonio, 203 - 88100;

Provincia: COSENZA

Comune: LAGO

Data di creazione: 04/12/2020

Ultima modifica: 04/12/2020

Crea una nuova Istanza

Istanze Atti Iter

num. istanza	Tipo istanza	descrizione	stato istanza
29308/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 9 - Lo stato del fascicolo e dell'istanza sismica nel caso di corretta trasmissione al Settore tecnico regionale

Se così non fosse (e solo in questo caso) è opportuno segnalare al SUE comunale la necessità della trasmissione al Settore tecnico regionale e, qualora invece il SUE lo avesse già fatto, chiedergli di annullare la richiesta di verifica al Settore tecnico regionale e di riattivarla.

Una volta che ci si è assicurati di ciò, il professionista dovrebbe ricevere una notifica dallo Sportello Comunale dell'avvenuto rilascio dell'attestato di Deposito da parte del Settore tecnico regionale, consultabile nel fascicolo sismica corrispondente.

Tale attestato di Deposito annovererà la dicitura "AUTORIZZAZIONE" che sarà da intendersi come "Deposito di Opere di minore rilevanza sismica" e l'istanza sarà caratterizzato da uno stato "APPROVATA" (è da intendersi come "DEPOSITATA"). Rimarrà in tale stato definitivamente tranne nel caso in cui la pratica sia successivamente sorteggiata.

L'iter del fascicolo potrà proseguire normalmente con l'invio delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultima, etc.) facendo cambiare lo stato del fascicolo coerentemente a ciò che già accade oggi.

3.1 Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore

Sulle opere di minore rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

3.2 Istanza di variante di opere di rilevanza minore

La variante (in corso d'opera o meno) di opere di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) si trasmette solo a eseguito di trasmissione della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 3.

Nella sezione 3 della pratica SUE: selezionare il Titolo edilizio "Deposito di variante di progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica", tipologia di iter amministrativo selezionare "Comunicazione".

Nell'oggetto della pratica SUE si scrive "Variante (in corso d'opera oppure no) di Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla" + "Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio" + "Descrizione dell'intervento".

Esempio: "Variante in corso d'opera relativa all'opera di minore rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra"

È importante ricordare che nell'oggetto della pratica 3 SUE di variante va specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell'inizio dei lavori oppure una variante in corso d'opera.

3. Dati generali

In questa sezione l'utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

VAI AL RIEPILOGO

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA

inserire pec/email*

demo@demo.com

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo* NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.

sportello SUE*

Lago - Ufficio Sue

oggetto*

Variante (in corso d'opera o no) di opera di minore rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n. 10 del 30/11/2020 - Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra (ai soli fini strutturali)

45 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*

Varianti in corso di opera a permesso di

Tipologia iter amministrativo*

Comunicazione

Titolo abilitativo edilizio*

Deposito VARIANTE progetto strutturale per opere prive rilevanza sismica

AVANTI

Figura 10 - La sezione 3 della pratica SUE - ricordarsi di specificare se sia in corso d'opera oppure i lavori non siano ancora iniziati

Nella sezione 5 della pratica SUE “Dichiarazioni”, bisognerà dichiarare che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “Variante relativa a: Autorizzazione sismica/Opere di minore rilevanza sismica” mettendo un segno di spunta su “SI” e si collega l’istanza (Pratica 2) da variare.

5. Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio

In questa sezione viene dichiarata l'assoggettabilità o meno della pratica alle verifiche e/o i pareri di seguito elencati e relativi all'intervento edilizio oggetto della pratica. Le dichiarazioni vanno rese sulla base delle caratteristiche specifiche dello stesso intervento edilizio e dell'ubicazione della stesso. Mettere un segno di spunta su ciascuno dei moduli o documenti che si intende allegare. I moduli ed i documenti da allegare obbligatoriamente sono già contrassegnati e non è possibile rimuovere la selezione.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

Titolo abilitativo edilizio: Deposito VARIANTE progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica

Pratica soggetta a Variante relativa a: Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica,



SI NO

Seleziona fascicolo SISMI.CA per la creazione di una nuova istanza

--Seleziona--

AVANTI

Figura 11 - le dichiarazioni di assoggettabilità per opere di minore rilevanza

Nella sezione 7 della pratica SUE “Documenti allegati”, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto.

Nella sezione 8 della pratica SUE (sezione sismica), nel campo oggetto è necessario riportare il dettaglio dell’intervento già descritto con particolare cura nel campo oggetto della pratica SUE.

Si prosegue fino al download della distinta sismica da firmare e da riallegare. In essa sarà presente la dicitura “Tipologia di istanza: Variante di autorizzazione sismica” e come preannunciato nel paragrafo “Premessa” del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come “Tipologia di istanza: Variante di istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica” in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

Il professionista dovrà completare la trasmissione della pratica SUE, scaricando il modello di riepilogo SUE, firmandolo e riallegandolo (assicurarsi nella sezione “Dichiarazioni” del modello di riepilogo sia riportato che la pratica è soggetta a “Variante di Autorizzazione sismica/ Opere di minore rilevanza sismica”).

Una volta trasmessa l'intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nella sua parte iniziale, specifica che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: “Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l'attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L'attestato di deposito sarà emesso all'atto dell'acquisizione dell'istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP e reso disponibile attraverso al SUE.”, Essa, infatti, sarà trasmessa successivamente e disponibile nella sezione “Gestione sismica” del SUE.

Ai fini del corretto rilascio dell'attestato di deposito, il professionista potrà verificare, successivamente all'invio della pratica SUE allo sportello comunale, se essa sia stata trasmessa al Settore tecnico regionale dallo stesso SUE. Può desumerlo attraverso la consultazione della sezione “Gestione sismica” e guardando lo stato del fascicolo e della istanza sismica: il fascicolo deve essere in stato “Aperto” o “In istruttoria” e l'istanza in stato “Accettata” oppure “Assegnata”. Se così non fosse (e solo in questo caso) è opportuno segnalare al SUE comunale la necessità della trasmissione al Settore tecnico regionale e, qualora invece già fatto, chiedere di annullare la richiesta di verifica al Settore tecnico regionale e di riattivarla.

Una volta che ci si è assicurati di ciò, il professionista dovrebbe ricevere una notifica dallo Sportello Comunale dell'avvenuto rilascio dell'attestato di Deposito da parte del Settore tecnico regionale, consultabile nel fascicolo sismica corrispondente.

Tale attestato di Deposito annovererà la dicitura “AUTORIZZAZIONE” che sarà da intendersi come “Deposito di Variante per opere di minore rilevanza sismica” e l'istanza sarà caratterizzato da uno stato “APPROVATA” (è da intendersi come “DEPOSITATA”). Rimarrà in tale stato definitivamente tranne nel caso in cui la pratica sia successivamente sorteggiata.

L'iter del fascicolo potrà proseguire normalmente con l'invio delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultima, etc.) facendo cambiare lo stato del fascicolo coerentemente a ciò che già accade oggi.

Nel caso di sorteggio il flusso è identico all'istanza principale di deposito già descritta.

3.3 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato la pratica per le verifiche a campione, lo sportello comunale, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, comunicherà al professionista l'avvenuto sorteggio. L'istanza sismica sorteggiata cambierà quindi stato e passerà dallo stato "Autorizzata" allo stato "ASSEGNATA".

Caterina Errigo | Africo - Ufficio SUE | profilo utente | cambia ruolo | forum | esci

SERVIZI
Home
Gestione pratiche
Repertorio pratiche
Backup SUE
Gestione anagrafiche
Banca dati
Consultazione sismica
Istanze Fascicolo
Atti Fascicolo
Iter Fascicolo
Notizie e Comunicazioni
Videoconferenza
Note legali

Visualizzazione dati

Fascicolo n° **8128/2020** in stato **APPROVATO**

Presentato il **04/12/2020**
Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNNS5A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: __, Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 12 - il cambio di stato dell'istanza

Sarà cura dello sportello comunale SUE, attraverso la sezione "Comunicazioni", notificare al professionista, qualora ricorra il caso, una o più delle seguenti eventuali casistiche:

- **Preavviso di diniego**
L'istanza su SISMICA diventa "Sospesa" e, fra gli atti dell'istanza sarà presente il provvedimento emesso dal Settore tecnico regionale che sarà disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione SISMICA".
Il professionista dovrà trasmettere, in risposta, una *Istanza sismica di comunicazione generica* in risposta alle richieste presenti nel provvedimento di sospensione.
Qualora il professionista fornisca le risposte richieste nel provvedimento o qualora siano trascorsi infruttuosamente il termine di 10 gg previsto dall'art. 10 della Legge 241/1990, egli riceverà, sempre attraverso "Comunicazioni", una comunicazione di *Ripresa dell'istruttoria* ed il relativo provvedimento del Settore tecnico regionale sarà, anch'esso, disponibile nella sezione "Gestione SISMICA". Lo stato della istanza tornerà in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali.
- **Richiesta di Integrazioni**
Lo stato dell'istanza, sulla sezione "Gestione SISMICA", diventa "In integrazione" e, fra gli atti dell'istanza, sarà presente il provvedimento emesso dal Settore tecnico regionale a disposizione

dei soggetti interessati che specifica le richieste da parte del Settore tecnico regionale. La comunicazione trasmessa dallo sportello comunale SUE, invece, potrebbe comprendere anche ulteriori richieste di integrazione avanzate dallo sportello SUE.

Il professionista dovrà, quindi, trasmettere le integrazioni richieste dal Settore tecnico regionale, attraverso l'invio di una *Istanza di integrazioni* (per la parte sismica) e, qualora fossero pervenute ulteriori richieste dal SUE, attraverso la funzionalità di gestione delle integrazioni SUE con le modalità descritte nel capitolo 5.2.1 del manuale utente presente nella sezione "MANUALI E GUIDE PER IL CITTADINO ED IL PROFESSIONISTA" del portale CalabriaSUE.

Fascicolo n° 8128/2020 in stato **APPROVATO**

Presentato il 04/12/2020
Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNNS5A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:
Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q
Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: ..., Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;
Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO
Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29310/2020	Comunicazione di integrazione documentale	integrazione prova deposito	ASSEGNATA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 13 - l'istanza di integrazione a seguito di controlli a campione

Lo stato della istanza tornerà in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali.

Lo sportello SUE, comunicherà al professionista, sempre attraverso "Comunicazioni", infine, la conclusione del procedimento:

- L'esito positivo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione. L'istanza sismica passerà nello stato "APPROVATA" (da leggere come "Valutata positivamente") e viene emesso un atto che attesti l'esito positivo dei controlli, disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica". L'iter può proseguire permettendo al professionista di inviare le istanze secondarie.
- L'esito negativo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione. Viene emesso un atto di diniego, disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica" e l'istanza sismica passerà nello stato "RESPINTO".

3.4 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato tale tipologia di pratica (comunicazione di inizio lavori già inserita nel fascicolo sismica) per le verifiche a campione, lo sportello comunale, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, trasmetterà al professionista la comunicazione di avvenuta estrazione da parte del Settore tecnico regionale.

Tutti le interlocuzioni con lo sportello comunale, successive all'estrazione e finalizzate alla conclusione delle verifiche da parte del Settore tecnico regionale, continueranno solo attraverso le sezioni *Comunicazioni*. Ad esempio, se i funzionari di SISMICA inseriranno la sospensione istruttoria, essa sarà resa disponibile dallo sportello comunale attraverso la sezione "*Comunicazioni*".

In tale caso, perciò, l'istanza SISMICA accessibile nella sezione "*Fascicolo SISMICA*" della scheda "*Dati generali*" della pratica SUE, rimarrà immutata fino che i controlli non finiranno, permettendo successivamente il proseguo dell'iter per le istanze sismica secondarie.

Nel caso di accertamenti e verifiche in situ disposti dal Settore tecnico regionale, qualora l'accertamento Settore tecnico regionale sia congiunto con l'Ufficio comunale, l'Ufficio SUE, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, comunicherà agli interessati, la data dello stesso. Qualora la verifica in situ non sia congiunta con l'ufficio comunale, il professionista riceverà la notifica via pec direttamente dal Settore tecnico regionale.

4. Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, tale caso deve essere gestito con la trasmissione al SUE di due pratiche:

Pratica 1: pratica SUE relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo

Nella sezione 3 della pratica SUE, come al solito, va dichiarato la tipologia di titolo abilitativo richiesto/comunicato (Es. *Permesso di costruire*) e l'oggetto (Es. *Richiesta di permesso a costruire per una unità singola immobiliare di due piani fuori terra*).

Nella sezione 5 della pratica SUE, bisognerà dichiarare che la pratica non è soggetta alle verifiche inerenti alle "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" mettendo un segno di spunta su "NO". Tale pratica SUE, infatti, non deve presentare la sezione nella quale si compilano, tramite forms web, i dati relativi alla istanza sismica la cui compilazione sarà rimandata, infatti, nella pratica 2.

Nella sezione 7 della pratica SUE, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all'art. 2 comma 3 lett. c del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA.

La compilazione e la trasmissione di tale pratica, quindi, dovrà proseguire come già spiegato nel manuale utente disponibile nella sezione "MANUALI E GUIDE PER IL CITTADINO ED IL PROFESSIONISTA" della modulistica disponibile sul portale CalabriaSUE.

Alla pratica trasmessa, il sistema informativo CalabriaSUE, assocerà un numero di pratica (es *pratica SUE n° 10 del 30/11/2020*). Questo numero andrà riportato nel campo oggetto della Pratica n° 2 quindi è da annotare per la compilazione della successiva pratica.

Per la pratica n° 1, qualora tutto sia valutato positivamente per tutti i profili di valutazione, eccetto quello sismico, verrà rilasciato il *Permesso di costruire* (o il relativo titolo abilitativo se previsto).

Pratica 2: da trasmettere successivamente alla trasmissione pratica 1 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

In questo caso, il professionista dovrà trasmettere una normale pratica SUE inerente al "*Deposito di progetto strutturale con opere prive di rilevanza*" con annessa la modulistica sismica in formato PDF editabile ed i relativi documenti allegati, presenti esclusivamente nella sezione *Modulistica e Documenti allegati* della pratica SUE.

Nella sezione 3 della pratica SUE: selezionare il Titolo edilizio “*Deposito progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica*”, tipologia di iter amministrativo selezionare “*Comunicazione*”

Nell’ oggetto della pratica SUE è necessario scrivere “*Opera prive di rilevanza sismica relativa alla pratica n°*” + Riportare il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell’intervento. Esempio: “*Opera priva di rilevanza sismica relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – “Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m”.*”

Nella sezione 5 della pratica SUE “*Dichiarazioni*”, bisognerà dichiarare che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “*Deposito opere prive di rilevanza sismica*” mettendo un segno di spunta su “*Sì*”.

Nella sezione 7 della pratica SUE “*Documenti allegati*”, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 2 comma 3 lett. c del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto.

Il professionista dovrà completare la trasmissione della pratica SUE, scaricando il modello di riepilogo SUE, firmandolo e riallegandolo (assicurarsi nella sezione “*Dichiarazioni*” del modello di riepilogo sia riportato che la pratica è soggetta a “*Opere prive di rilevanza sismica*”).

Una volta trasmessa l’intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito.

L’iter dell’intervento potrà proseguire normalmente con l’invio di ulteriori “*Comunicazioni*” SUE (Es. Comunicazioni di fine lavori).

4.1 Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica

Sulle opere prive di rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

4.2 Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica

La variante (in corso d’opera o meno) di opere prive di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) si trasmette solo a seguito di trasmissione della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 4.

Anche in questo caso, il professionista dovrà trasmettere una normale pratica SUE inerente al “*Deposito di progetto strutturale con opere prive di rilevanza*” con annessa la modulistica sismica in formato PDF editabile ed i relativi documenti allegati, solo ed esclusivamente nella sezione *Modulistica e Documenti allegati* della pratica SUE.

Nella sezione 3 della pratica SUE: selezionare il Titolo edilizio “*Deposito di variante progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica*”, tipologia di iter amministrativo selezionare “*Comunicazione*”.

Nell’oggetto della pratica SUE si scrive “*Variante (in corso d’opera oppure no) di opera priva di rilevanza sismica (Deposito) relativa alla*” + “*Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio*” + “*Descrizione dell’intervento*”.

Esempio: “*Variante in corso d’opera relativa all’opera priva di rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – “Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m”*”

3. Dati generali

In questa sezione l’utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA
 inserire pec/email*

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo* NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.

sportello SUE*

oggetto*

 45 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*

Tipologia iter amministrativo*

Titolo abilitativo edilizio*

AVANTI

Figura 14 - la sezione 3 della pratica SUE per variante di opere prive di rilevanza

È importante ricordare che nell’oggetto della pratica 3 SUE di variante va specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell’inizio dei lavori oppure una variante in corso d’opera.

Nella sezione 5 della pratica SUE “*Dichiarazioni*”, bisognerà dichiarare che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “*Variante relativa a Opere prive di rilevanza sismica*” mettendoun segno di spunta su “*Sì*” e si collega l’istanza (Pratica 2) da variare.

Nella sezione 7 della pratica SUE “*Documenti allegati*”, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 2 comma 3 lett. c del R.R.

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto.

Il professionista dovrà completare la trasmissione della pratica SUE, scaricando il modello di riepilogo SUE, firmandolo e riallegandolo (assicurarsi nella sezione “*Dichiarazioni*” del modello di riepilogo sia riportato che la pratica è soggetta a “*Variante di Opere prive di rilevanza sismica*”).

Una volta trasmessa l’intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito.

L’iter dell’intervento potrà proseguire normalmente con l’invio di ulteriori “Comunicazioni” SUE (Es. Comunicazioni di fine lavori).

CALABRIASUE

• • • SISTEMA REGIONALE

POR Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2 Azione 2.2.2

Vademecum

Istruzioni operative per l'inoltro e gestione di pratiche SUE soggette al regolamento Sblocca Cantieri

Data: 07/12/2020
File: SUE Vademecum per Operatore SUE Sblocca Cantieri
Versione sw: 2.14.0

Sommario

Premessa3

1. Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche4
2. Pratiche SUE relative ad interventi *rilevanti* nei riguardi della pubblica incolumità6
 - 2.1 La compilazione della pratica SUE e la sua trasmissione da parte del professionista.6
 - 2.2 La gestione della pratica da parte dell'operatore di sportello7
 - 2.3 La gestione del silenzio assenso7
- 3 Pratiche SUE relative ad interventi di *minore* rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità9
 - 3.1 Come gestire le istanze di minore rilevanza in caso di blocchi del sistema SISMICA-SUE12
 - 3.2 Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore12
 - 3.3 Istanza di variante di opere di rilevanza minore12
 - 3.4 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati15
 - 3.5 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati18
- 4 Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità19
 - 4.1 Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica20
 - 4.2 Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica20

Premessa

Il presente vademecum fornisce le istruzioni operative utili agli operatori di sportello SUE incaricati per la gestione amministrativa delle pratiche SUE soggette all'applicazione della cosiddetta normativa "Sblocca Cantieri", recepita con la legge regionale 16/2020 la Delibera di Giunta Regionale n. 344/2020 e il Regolamento Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 mediante il sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA, nella sua attuale configurazione informatica.

Tale vademecum ha, dunque, carattere provvisorio e terminerà la sua validità in occasione dell'aggiornamento del sistema alle evoluzioni necessarie per adeguarlo alla gestione telematica dei procedimenti previsti nella citata normativa e per automatizzare alcune funzioni, sia lato cittadino/professionista, che lato Pubblica Amministrazione.

Sarà cura dell'Ufficio SURE e del Dipartimento LLPP notificare, tramite avviso sui portali web dell'Amministrazione, la pubblicazione della nuova versione del sistema informativo CalabriaSUE-SISMI.CA adeguato allo Sblocca Cantieri.

Il sistema CalabriaSUE-SISMI.CA, quindi, dato che attualmente non è ancora "strutturato" per la gestione puntuale di iter amministrativi coerenti con la citata normativa, presenterà delle informazioni che, se non si leggesse il presente Vademecum, potrebbero disorientare l'utente in quanto la loro interpretazione è da considerarsi dipendente dal contesto relativo alla tipologia di intervento nel quale si inquadra la pratica.

1. Modalità di trasmissione e requisiti delle varie tipologie di pratiche

La figura seguente spiega le modalità operative con cui il progettista strutturale compilerà e trasmetterà le varie tipologie di pratiche che, secondo la normativa, sono divise in tre tipologie:

- sogette ad autorizzazione (interventi soggetti a rilevanza sismica): in questo caso il procedimento previsto e la gestione tramite il portale non viene modificata dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2020;
- sogette a deposito ed estrazione a campione (interventi soggetti a minore rilevanza sismica);
- sogette a deposito (interventi privi di rilevanza sismica);




Figura 1 - le varie tipologie di istanza e come trasmetterle

Nel caso in cui la pratica ricada **nel caso A)**, il professionista è tenuto a trasmettere una UNICA pratica SUE inerente al titolo edilizio richiesto (ad esempio il *Permesso di costruire*), alla quale è collegata l'istanza per la richiesta di autorizzazione sismica, previa dichiarazione espressa di assoggettabilità della pratica a tale tipologia di procedimento, sia nella sezione 5 (*Dichiarazioni*) della compilazione della pratica SUE (laddove il professionista indica, implicitamente, quali siano gli endoprocedimenti a cui la pratica è soggetta), sia allegando – nella sezione *Allegati* dell'istanza sismica - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta alla tipologia A.

Nel caso B) e C), invece, il professionista deve trasmettere, rispettivamente, due pratiche SUE:

1. la prima (Pratica SUE 1) è inerente alla richiesta di titolo abilitativo (es. PDC, SCIA, etc.) e prevede che si alleggi semplicemente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) di Deposito e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA;
2. la seconda (Pratica SUE 2) è inerente al deposito dell'istanza sismica di minore o priva di rilevanza sismica e prevede sia la dichiarazione espressa, da parte del progettista, di assoggettabilità della pratica nella *sezione 5 - Dichiarazioni* della compilazione della pratica SUE, che di accompagnare l'istanza con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio – da allegare nella sezione Allegati dell'Istanza Sismica ed in quella della pratica SUE - nella quale si attesta che la pratica è soggetta ad una delle due tipologie B) o C) ed anche la conformità urbanistica e sismica del progetto.

In sintesi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica è soggetta al caso A) o B) o C) DEVE essere sempre allegata in tutte le pratiche (sia Pratica 1 che pratica 2) indipendentemente dalla tipologia A, B) o C), mentre la dichiarazione di assoggettabilità della pratica da fare nella sezione 5 - Dichiarazioni della pratica SUE, invece, è da eseguire solo per le pratiche di tipo A) e nelle pratiche SUE 2 dei casi B) e C), cioè quelle pratiche SUE con cui si trasmette contestualmente il Deposito.

Vediamo di seguito le modalità operative di compilazione e trasmissione delle pratiche, soffermandoci con maggior dettaglio sulle pratiche di tipo B) e C) in quanto le pratiche che ricadono nella tipologia A) sono gestite similmente al passato.

2. Pratiche SUE relative ad interventi *rilevanti* nei riguardi della pubblica incolumità

2.1 La compilazione della pratica SUE e la sua trasmissione da parte del professionista.

Per la compilazione di tale tipo di pratiche da parte del professionista, le uniche novità nella compilazione sono rappresentate dal dover:

1. selezionare, nella sezione 5 del SUE e con un segno di spunta su "Sì", l'opzione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" (la novità consiste solo nel fatto che il nome del procedimento da selezionare è stato modificato ed è unico per le due tipologie);
2. compilare tutta l'istanza sismica ed inserire, sia tra gli allegati dell'istanza SISMI.CA (nella sezione 4 – Allegati della istanza SISMI.CA) sia tra i documenti allegati della più generale pratica SUE (nella sezione 7 Documenti allegati della pratica SUE), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia A) di cui all'art. 3 lett. a della DGR 344/2020. Nella sezione modulistica del portale CalabriaSUE, è disponibile un modello compilabile di *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio* da poter utilizzare che, si sottolinea, deve essere allegato sia nell'istanza sia nei documenti della pratica SUE. Se così non fosse, lo sportello comunale o il Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP. non avrebbero le informazioni indispensabili per la corretta istruttoria della pratica con conseguente dichiarazione di irricevibilità della stessa.

7. Documenti Allegati

In questa sezione è possibile allegare i documenti della pratica. La lista di documenti presente nella tabella riporta la documentazione prevista dalla normativa per l'intervento edilizio indicato in dati generali e gli ulteriori procedimenti collegati nella sezione "Dichiarazioni sulle verifiche ed i pareri connessi all'intervento edilizio". L'elenco documenti costituisce un elenco indicativo dei documenti che dovrebbero essere allegati alla pratica attraverso le funzionalità del modulo sottostante. Non è possibile rimuovere i documenti indicati come obbligatori, che devono essere necessariamente allegati alla pratica.

Per allegare alla pratica ulteriori moduli non suggeriti automaticamente dal sistema, utilizzare la sezione "Modulistica non collegata alla pratica" presente in questa pagina.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

LISTA DOCUMENTI ALLEGATI DALL'UTENTE

rimuovi	descrizione	ente	totale record 1
	Dichiarazione asseverata sulla categoria degli interventi strutturali (L.R. 16/2020)	Più enti	

file allegato
 C:\fakepath\Dichiarazione asseverata sulla categoria degli inter [SFOGLIA](#)
 estensioni ammesse: p7m, pdf.

[RIMUOVI DOCUMENTO](#) [CARICA DOCUMENTO](#)

Figura 2 - la dichiarazione asseverata di appartenenza ad una delle tre tipologie

L'iter da seguire per le successive istanze secondarie, come la comunicazione di inizio lavori, la variazione di ruoli e soggetti etc., così come l'inoltro di istanze principali collegate alla prima (richiesta di variante e proposta di rettifica) è simile a quella qui descritta.

È necessario, quindi, che il progettista, essenzialmente, si ricordi di rispettare le regole qui sopra descritte adeguandole a ciascuna casistica e ciò dovrà essere verificato dall'operatore del SUE: per esempio, per una richiesta di variante di Autorizzazione sismica, il professionista dovrà dichiarare, nella sezione 5 "Dichiarazioni" del SUE, che la pratica è soggetta a "Variante di: Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica" (mettendo una spunta sul "S") ed allegando sempre due volte la dichiarazione di atto notorio (nella sezione allegati della pratica SUE e dell'istanza SISMICA).

2.2 La gestione della pratica da parte dell'operatore di sportello

L'operatore di sportello deve eseguire le normali attività già descritte nel vademecum dello sportellista disponibile su

<http://www.calabriasue.it/sites/default/files/modulistica/SUE%20Vademecum%20Operatore%20di%20Sportello%2023092020.pdf>, verificando nel modello di riepilogo, ad esempio, la avvenuta dichiarazione di assoggettabilità della pratica alle verifiche sismica e, nello specifico, dovrà verificare che in essa sia presente la dicitura di assoggettabilità alle verifiche "Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica". Oltre a ciò, è importante che verifichi che, tra i documenti allegati alla pratica, siano presenti le due dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Se così non fosse, l'operatore di sportello dovrà rendere *Irricevibile* la pratica in quanto non saranno desumibili le informazioni minime necessarie per istruire la stessa.

2.3 La gestione del silenzio assenso

Qualora, dalla richiesta di verifica trasmessa agli enti terzi coinvolti, siano trascorsi i termini per la ricezione dei pareri, il SUE sulla base delle previsioni della L. 120/2020 rilascia il titolo abilitativo (nel caso di permesso a costruire). Il committente può richiedere la certificazione, da parte del SUE, che il titolo abilitativo è stato rilasciato sulla base del silenzio assenso trasmettendo una specifica richiesta attraverso la sezione "Comunicazioni".

In tale caso, lo sportellista procederà all'emissione dell'atto autorizzatorio al richiedente specificando che sono scattati i termini per il silenzio assenso e ne dà informazione a tutti gli enti coinvolti, trasmettendo loro il provvedimento autorizzatorio sempre attraverso la funzionalità "Comunicazioni". La istanza sismica, perciò, dovrà passare anche essa nello stato "Approvata" a cura dei funzionari del settore tecnico regionale. Tali istanze avranno priorità di controllo da parte dei funzionari dei LL.PP., che inseriranno nel portale SUE la comunicazione di sottoposizione a verifica.

Nel caso di istanza autorizzatoria con comunicazione di inizio lavori per cui è maturato il silenzio assenso e per cui i controlli comportino la necessità di sospensione dei lavori, si procederà inserendo questa comunicazione, e quelle conseguenti e successive, da parte dei funzionari dei LL.PP., sul portale SUE.

L'Operatore di Sportello comunicherà al richiedente la sospensione istruttoria ed i successivi atti conseguenti

Nei casi di deposito di istanze soggette ad interventi a minore rilevanza, invece, l'istanza cambierà stato in *Approvata* subito dopo l'attivazione della verifica da parte del SUE verso i settori tecnici regionali competenti, che provvederanno ad emettere l'attestato di deposito cambiando automaticamente lo stato dell'istanza in "*Approvata*".

3 Pratiche SUE relative ad interventi di *minore* rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, in tale caso, lo sportello SUE riceverà due pratiche:

Pratica 1: pratica SUE relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo:

in tale pratica, nel modello di riepilogo scaricabile, **NON** sarà presente la dichiarazione di assoggettabilità della pratica ad una delle tre tipologie di casistiche sismica in quanto tale dichiarazione sarà desumibile esclusivamente dalla asseverazione allegata nella sezione *Documenti Allegati* della pratica SUE e nella sezione *Allegati* della istanza SISMICA dove dovrà essere dichiarato che essa ricade nella tipologia di cui è previsto all'art. 2 comma 3 lett. b del R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12.2020 e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA.

Alla pratica ricevuta, il sistema informativo CalabriaSUE, assocerà, come sempre, il numero di pratica (per esempio, *pratica SUE n° 10 del 30/11/2020*).

Questo numero dovrà essere riportato dal professionista nel campo oggetto della Pratica n° 2, e l'Operatore del SUE dovrà verificare la sua presenza nella successiva pratica.

La gestione della Pratica 1, quindi, proseguirà come già spiegato nel manuale utente disponibile nella sezione "MANUALI E GUIDE PER IL SUE" della modulistica disponibile sul portale CalabriaSUE, inviando la pratica ai soggetti coinvolti, ma non al Settore tecnico regionale competente per territorio.

Per la pratica n° 1, qualora tutto sia valutato positivamente per tutti i pareri da acquisire (anche tramite conferenza di servizi), eccetto quello sismico, verrà rilasciato il *Permesso di costruire* (o il relativo titolo abilitativo, se previsto).

Pratica 2: trasmessa successivamente alla trasmissione pratica 1 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

La pratica 2 dovrà essere caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio scelto dal professionista dovrà essere "*Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica*";
- la tipologia di iter amministrativo dovrà essere "*Comunicazione*";
- l'oggetto della pratica SUE e della istanza sismica dovrà essere "*Opera di minore rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica n°*" + il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell'intervento. Esempio: "*Opera di minore rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra*";

- Nelle “Dichiarazioni” (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica”;
- Nella sezione “Modulistica e Documenti allegati”, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 3 lett. b della DGR 344/2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che, nella distinta sismica allegata dal tecnico, sarà presente la dicitura “Tipologia di istanza: Autorizzazione sismica” e come preannunciato nel paragrafo “Premessa” del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come “Tipologia di istanza: Istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica” in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, cosa anche asseverata dal tecnico con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La ricevuta della pratica, nella sua parte iniziale, specificherà che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: “Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l’attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L’attestato di deposito sarà emesso all’atto dell’acquisizione dell’istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP.”, Esso, infatti, sarà trasmessa successivamente e disponibile nella sezione “Fascicolo SISMICA” della scheda “Dati generali” della pratica SUE.

Oggetto comunicazione - Tipo procedimento	
Titolo abilitativo edilizio	Deposito progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica
Tipologia attività edilizia	Nuova costruzione di manufatto edilizio
Tipologia iter amministrativo	Comunicazione
Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla pratica SUE n. 10 del 10/11/2020 - Costruzione in c.a. di un immobile a due piani fuori terra	

Figura 3 – Oggetto della ricevuta della pratica SUE

Lo sportellista dovrà, quindi, procedere a trasmettere la pratica al Settore tecnico regionale competente con le modalità descritte nel manuale utente del SUE, avendo cura di controllare, subito dopo l’attivazione della verifica, che essa sia stata correttamente trasmessa, per il tramite del sistema informativo, al Settore tecnico regionale.

Tale controllo può essere condotto attraverso la consultazione dello stato del fascicolo e della istanza sismica relativo alla pratica SUE: il fascicolo deve essere in stato “Aperto” o “Istruttoria” e l’istanza in stato “Accettata” oppure “Assegnata”.

FASCICOLO N° 8130/2020 IN STATO ISTRUTTORIA

Presentato il 04/12/2020

Richiesta di autorizzazione sismica n°29308/2020 - n° Pratica 6841/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina -

Prog. Strutturale: ERRIGO CATERINA -

Rif. Catastali: Foglio: 44 Sezione: _
Mappale: 444;

Indirizzo: via jonio, 203 - 88100;

Provincia: COSENZA

Comune: LAGO

Data di creazione: 04/12/2020

Ultima modifica: 04/12/2020

Crea una nuova Istanza

Istanze Atti Iter

num. istanza	Tipo istanza	descrizione	stato istanza
29308/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 4 - Lo stato del fascicolo e dell'istanza sismica nel caso di corretta trasmissione al Settore tecnico regionale

Se così non fosse (e solo in questo caso) è opportuno annullare la richiesta di verifica al Settore tecnico regionale e riattivarla.

Una volta che ci si è assicurati di ciò, il SUE dovrebbe ricevere una notifica dal Settore tecnico regionale (attraverso la sezione *Comunicazioni*) dell'avvenuto rilascio dell'attestato di Deposito da parte del Settore tecnico regionale, consultabile nel fascicolo sismica corrispondente alla pratica SUE e di ciò, dovrebbe informarne il professionista attraverso la sezione "*Comunicazioni*".

Tale attestato di Deposito annovererà la dicitura "*AUTORIZZAZIONE*" che sarà da intendersi come "*Deposito di Opere di minore rilevanza sismica*" e l'istanza sarà caratterizzato da uno stato "*APPROVATA*" (che è da intendersi come "*DEPOSITATA*"). Rimarrà in tale stato, fino all'inserimento della successiva istanza secondaria, tranne nel caso in cui la pratica sia eventualmente sorteggiata per il controllo nel merito.

L'iter del fascicolo potrà poi proseguire normalmente con la ricezione, da parte del SUE, delle istanze secondarie (*Comunicazioni* inizio lavori, *Relazione a struttura ultimata*, etc.) e lo stato del fascicolo cambierà in maniera coerente a ciò che già accade oggi.

Le istanze secondarie inserite nel fascicolo dal professionista vengono tracciate nella sezione *Comunicazioni* della pratica SUE e notificate al SUE tramite una PEC di avviso.

Nel caso di modifiche sul fascicolo operate dai funzionari del Settore tecnico regionale, gli stessi dovranno inserire un messaggio nella sezione "*Comunicazioni*".

L'Operatore di sportello può, anche, desumerli dal fatto che la pratica risulta in grassetto e sale "a galla" nell'elenco delle pratiche SUE ad ogni movimento di pratica sismica.

3.1 Come gestire le istanze di minore rilevanza in caso di blocchi del sistema SISMICA-SUE

Nel caso in cui l'iter di gestione di una specifica istanza sismica sia bloccata a seguito di anomalie presenti sul sistema SISMICA-SUE, dovrà essere consentito al professionista l'invio delle istanze come normali pratiche SUE, mettendo a disposizione dello stesso, la modulistica PDF editabile per la presentazione di opere di minore rilevanza. Dovrà essere cura del funzionario istruttore del Servizio di vigilanza, comunicare all'Help Desk del SUE tale modalità in modo che lo stesso possa attivare le procedure di emergenza per lo sportello specifico, abilitando un endoprocedimento di emergenza e comunicare al professionista tale possibilità.

Il professionista, qualora l'anomalia venga sanata dall'Help Desk del SUE o di SISMI.CA, sarà tenuto comunque a completare l'iter della pratica sul sistema SISMICA-SUE. In tal caso, sarà cura del funzionario istruttore, qualora possibile, segnare agli atti del fascicolo sismica l'avvenuta gestione per le vie emergenziali dell'istanza e la validità degli atti emessi in quell'occasione.

3.2 Istanza di rettifica di opere di rilevanza minore

Sulle opere di minore rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

3.3 Istanza di variante di opere di rilevanza minore

La variante (in corso d'opera o meno) di opere di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) potrà essere trasmessa solo a seguito dell'invio della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 3.

La pratica 3 dovrà essere caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio dovrà essere *“Deposito di variante di progetto strutturale per opere di minore rilevanza sismica”*;
- l'iter amministrativo scelto deve essere *“Comunicazione”*;
- l'oggetto della pratica SUE deve essere *“Variante (specificando se in corso d'opera oppure no) di Opera di minore rilevanza sismica (Deposito) relativa alla” + “Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio” + “Descrizione dell'intervento”*.

Esempio: *“Variante in corso d'opera relativa all'opera di minore rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – Costruzione in c.a. di un immobile a 2 piani fuori terra”*.

È importante verificare che nell'oggetto della pratica 3 SUE di variante deve essere specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell'inizio dei lavori oppure una variante in corso d'opera.

- Nelle *"Dichiarazioni"* (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle *"Variante relativa a: Autorizzazione sismica/Deposito opere di minore rilevanza sismica"* e rechi il riferimento all'istanza che si sta variando;
- Nella sezione *"Modulistica e Documenti allegati"*, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all'art. 3 lett. b della DGR 344/2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Si noti che, nella distinta sismica allegata dal tecnico, sarà presente la dicitura *"Tipologia di istanza: Variante di autorizzazione sismica"* e come preannunciato nel paragrafo *"Premessa"* del presente Vademecum operativo, essa è da intendere come *"Tipologia di istanza: Variante di istanza di deposito di opere di minore rilevanza sismica"* in quanto il contesto da considerare è quello degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

La ricevuta della pratica, nella sua parte iniziale, specifica che, per le pratiche soggette a deposito, la ricevuta non ha valore di attestato di deposito: *"Si precisa che, nel caso di interventi di deposito di opere strutturali di minore rilevanza sismica, la presente ricevuta non rappresenta l'attestato di deposito previsto dalla normativa regionale vigente. L'attestato di deposito sarà emesso all'atto dell'acquisizione dell'istanza sismica da parte del Settore tecnico regionale del Dipartimento LL.PP."*, Esso, infatti, sarà trasmessa successivamente e disponibile nella sezione *"Gestione sismica"* del SUE.

Lo sportellista dovrà, quindi, procedere a trasmettere la pratica al Settore tecnico regionale, attivando gli endo-procedimenti corretti e le verifiche annesse con le modalità descritte nel manuale utente, avendo cura di verificare che essa sia stata correttamente recapitata, per il tramite del sistema informativo SUE, a SISMI.CA e quindi nella disponibilità del Settore tecnico regionale. Può desumerlo attraverso la consultazione dello stato del fascicolo e della istanza sismica relativo alla pratica SUE: il fascicolo deve essere in stato *"Aperto"* o *"Istruttoria"* e l'istanza in stato *"Accettata"* oppure *"Assegnata"*.

Se così non fosse (e solo in questo caso) è opportuno annullare la richiesta di verifica al Settore tecnico regionale e riattivarla.

Una volta che ci si è assicurati di ciò, il SUE dovrebbe ricevere una notifica dal Settore tecnico regionale (attraverso la sezione *Comunicazioni*) dell'avvenuto rilascio dell'attestato di Deposito da parte del Settore tecnico regionale, consultabile nel fascicolo sismica corrispondente alla pratica SUE e, di ciò, dovrebbe informarne il professionista attraverso la sezione *"Comunicazioni"*.

Tale attestato di Deposito annovererà la dicitura *"AUTORIZZAZIONE"* che sarà da intendersi come *"Deposito di variante di opere di minore rilevanza sismica"* e l'istanza sarà caratterizzato da uno stato *"APPROVATA"* (è da intendersi come *"DEPOSITATA"*). Rimarrà in tale stato definitivamente tranne nel caso in cui la pratica sia successivamente sorteggiata.

L'iter del fascicolo potrà proseguire normalmente con la ricezione, da parte del SUE, delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultima, etc.) facendo cambiare lo stato del fascicolo coerentemente a ciò che già accade oggi. Tali movimenti operati dal professionista sul fascicolo

vengono notificati al SUE tramite PEC o, nel caso siano operati dal Settore tecnico regionale, notificati tramite la sezione “*Comunicazioni*”. Lo sportellista può, anche, desumerli dal fatto che la pratica risulta in grassetto e sale “a galla” nell’elenco delle pratiche SUE ad ogni movimento di pratica sismica.

Nel caso di sorteggio il flusso è identico all’istanza principale di deposito già descritta.

3.4 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori NON iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato la pratica per le verifiche a campione, lo sportello comunale, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, riceverà la comunicazione di avvenuta estrazione da parte del Settore tecnico regionale e comunicherà, al professionista, l'avvenuto sorteggio. L'istanza sismica sorteggiata cambierà quindi stato (ad opera del Settore tecnico regionale) passando dallo stato "Autorizzata" allo stato "ASSEGNATA".

Caterina Errigo | Africo - Ufficio SUE | profilo utente | [cambia ruolo](#) | [forum](#) | [esci](#)

SERVIZI

- Home
- Gestione pratiche
- Repertorio pratiche
- Backup SUE
- Gestione anagrafiche
- Banca dati
- Consultazione sismica
 - Istanze Fascicolo
 - Atti Fascicolo
 - Iter Fascicolo
- Notizie e Comunicazioni
- Videoconferenza
- Note legali

Visualizzazione dati

Fascicolo n° **8128/2020** in stato **APPROVATO**

Presentato il 04/12/2020
Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNN55A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° **Pratica** 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: __, Mappale: 444; **Indirizzo:** via jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

Istanze		Atti		Iter	
NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA		
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA		

Figura 5 - Il cambio di stato dell'istanza in caso di estrazione

Gli esiti della istruttoria dell'istanza sismica estratta da parte del Settore tecnico regionale perverranno allo sportello comunale i diversi modi a seconda della fase istruttoria:

- Preavviso di diniego

Qualora il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale abbia valutato la necessità di ricorrere a quanto previsto dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, comunica al SUE, tramite la funzionalità *Comunicazioni*, il preavviso di diniego. L'istanza su SISMICA diventa "Sospesa" e, fra gli atti dell'istanza, qualora non allegato alla predetta comunicazione, sarà presente il provvedimento emesso dal Settore tecnico regionale che sarà disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione SISMICA".

L'operatore di Sportello SUE, perciò, dovrà comunicare al professionista quanto ricevuto dal Settore tecnico regionale.

Il professionista dovrà trasmettere, in risposta, una *Istanza sismica di comunicazione generica* in risposta alle richieste presenti nel provvedimento di sospensione. Di ciò, lo sportello SUE ne sarà informato grazie all'arrivo di una notifica PEC automatica e dal fatto che la pratica SUE torna "a galla" nell'elenco delle pratiche da esaminare. L'*Istanza sismica di comunicazione generica*, qualora trasmessa dal professionista, sarà nella disponibilità immediata del Settore tecnico regionale. Qualora il professionista fornisca le risposte richieste nel provvedimento o qualora siano trascorsi infruttuosamente il termine di 10 gg previsto dall'art. 10 della l. 241/1990, il SUE riceverà, sempre attraverso "Comunicazioni", una comunicazione di *Ripresa dell'istruttoria* (nelle more delle determinazioni finali, gli eventuali lavori avviati rimangono sospesi) ed il relativo provvedimento del Settore tecnico regionale sarà, anch'esso, disponibile nella sezione "Gestione SISMI.CA". Lo stato della istanza tornerà in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali.

- **Richiesta di Integrazioni**

Qualora il funzionario istruttore del Settore tecnico regionale abbia valutato la necessità di integrare la pratica con ulteriori documenti, comunica al SUE, tramite la funzionalità *Comunicazioni*, la richiesta di integrazioni affinché il SUE possa comunicarlo ai soggetti interessati, sempre con la medesima funzionalità *Comunicazioni*. Lo stato dell'istanza, sulla sezione "Gestione SISMI.CA", diventa "In integrazione" e, fra gli atti dell'istanza, sarà presente il provvedimento emesso dal Settore tecnico regionale, a disposizione dei soggetti interessati, che specifica nel dettaglio le richieste del Settore tecnico regionale. La comunicazione che lo sportello SUE dovrebbe trasmettere al professionista potrebbe comprendere anche ulteriori richieste di integrazione avanzate dallo sportello SUE.

Il professionista dovrà, quindi, trasmettere le integrazioni richieste dal Settore tecnico regionale, attraverso l'invio di una *Istanza di integrazioni* (per la parte sismica) e, qualora gli fossero pervenute ulteriori richieste di integrazioni dal SUE (per la parte SUE), attraverso la funzionalità di gestione delle integrazioni SUE con le modalità descritte nel capitolo 5.2.1 del manuale utente presente nella sezione "MANUALI E GUIDE PER IL CITTADINO ED IL PROFESSIONISTA" del portale CalabriaSUE.

Fascicolo n° 8128/2020 in stato APPROVATO

Presentato il 04/12/2020

Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNNS5A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: __, Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29310/2020	Comunicazione di integrazione documentale	integrazione prova deposito	ASSEGNATA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	ASSEGNATA

Figura 6 - l'istanza di integrazione a seguito di controlli a campione



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse
il futuro è un lavoro quotidiano



Della trasmissione delle integrazioni per la parte sismica, lo sportello SUE, ne sarà informato grazie all'arrivo di una notifica PEC automatica e dal fatto che la pratica SUE torna "a galla" nell'elenco delle pratiche da esaminare. L'Istanza sismica di integrazione documentale, qualora trasmessa dal professionista, sarà nella disponibilità immediata del Settore tecnico regionale. Lo stato della istanza tornerà in "Assegnata" ed il fascicolo in stato "In istruttoria" per le determinazioni finali che seguono.

Il funzionario del Settore tecnico regionale, avendo eventualmente fatto ricorso alle procedure di cui ai punti A) e B) ed a seguito del controllo istruttorio conseguente, procederà all'approvazione o al rifiuto inserendo, nella sezione *Verifiche* di CalabriaSUE, l'esito finale del controllo della pratica sorteggiata in modo che lo sportello comunale lo possa comunicare al professionista attraverso "Comunicazioni".

La conclusione del procedimento si determina alternativamente con:

- l'esito positivo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione. L'istanza sismica passerà nello stato "APPROVATA" (da leggere come "Valutata positivamente") e viene emesso un atto che attesti l'esito positivo dei controlli, disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica", che il SUE può allegare alla comunicazione. L'iter può proseguire permettendo al professionista di inviare le istanze secondarie.
- l'esito negativo delle verifiche eseguite a seguito di estrazione a campione. Viene emesso un atto di diniego, disponibile ai soggetti interessati nella sezione "Gestione sismica", che il SUE può allegare alla comunicazione. L'istanza sismica passerà nello stato "RESPINTO".

Fascicolo n° 8128/2020 in stato **RESPINTO**

Presentato il 04/12/2020

Assegnata A : Di Benedetto Antonino - DBNNN55A31H224P

Richiesta di autorizzazione sismica n°29306/2020 - n° Pratica 6839/2020

Descrizione dell'intervento: prova

Titolo dell'opera:

Committente: Errigo Caterina - RRGCRN68L71H224Q **Prog. Strutturale:** ERRIGO CATERINA - RRGCRN68L71H224Q

Rif. Catastali: Foglio: 44, Sezione: __, Mappale: 444; **Indirizzo:** via Jonio, 203 - 89030;

Provincia: REGGIO CALABRIA **Comune:** AFRICO

Data di creazione: 04/12/2020 **Ultima modifica:** 16/12/2020

NUM. ISTANZA	TIPO ISTANZA	DESCRIZIONE	STATO ISTANZA
29310/2020	Comunicazione di integrazione documentale	integrazione prova deposito	ASSEGNATA
29306/2020	Richiesta di autorizzazione sismica	prova	RESPINTA

Figura 7 - il caso dell'esito "Respinto"



3.5 Pratiche sorteggiate: caso delle pratiche con lavori iniziati

Qualora il Settore tecnico regionale abbia sorteggiato tale tipologia di pratica (comunicazione di inizio lavori già inserita nel fascicolo sismica) per le verifiche a campione, lo sportello comunale, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, riceverà la comunicazione di avvenuta estrazione da parte del Settore tecnico regionale e dovrà comunicare, al professionista, l'avvenuto sorteggio.

I funzionari del Settore tecnico regionale, a differenza del caso delle pratiche in cui i lavori non siano iniziati, continueranno l'iter istruttorio solo attraverso le sezioni *Comunicazioni* e *Verifiche* del SUE. Perciò l'operatore di Sportello dovrà gestire tale tipologia di pratiche con le medesime sequenze di operazioni ed accortezze di una generica pratica SUE e tutti gli **atti conseguenti e successivi all'estrazione saranno contenuti solo ed esclusivamente** in tali due sezioni. Ad esempio, i funzionari di SISMICA inseriranno la sospensione istruttoria attraverso la sezione "*Comunicazioni*" e gli atti conseguenti (provvedimenti favorevoli o negativi) sul portale CalabriaSUE, nella sezione "*Verifiche*".

In tale caso, perciò, l'istanza SISMICA accessibile nella sezione "*Fascicolo SISMICA*" della scheda "*Dati generali*" della pratica SUE, rimarrà immutata fino che i controlli non finiranno, permettendo successivamente il proseguo dell'iter per le istanze secondarie.

Nel caso di accertamenti e verifiche in situ disposti dal Settore tecnico regionale, qualora l'accertamento sia congiunto con l'Ufficio comunale, l'Ufficio SUE, tramite la sezione *Comunicazioni del SUE*, riceverà la comunicazione di sopralluogo e comunicherà agli interessati, sempre tramite la funzionalità *Comunicazioni*, la data dello stesso.

4 Pratiche SUE relative ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Come citato nel paragrafo 1, in tale caso, lo sportello SUE riceverà due pratiche:

Pratica 1: pratica SUE relativa alla richiesta o dichiarazione del titolo abilitativo

In tale pratica, nel modello di riepilogo scaricabile, **NON** sarà presente la dichiarazione di assoggettabilità della pratica ad una delle tre tipologie di casistiche sismica in quanto tale dichiarazione sarà desumibile esclusivamente dalla asseverazione allegata nella sezione *Documenti Allegati* della pratica SUE e *Documenti* della istanza SISMI.CA dove dovrà essere dichiarato che essa ricade nella tipologia di cui all'art. 3 lett. c della DGR 344/2020 e che si procederà, successivamente (con una seconda pratica), al deposito della relativa istanza SISMI.CA.

Alla pratica ricevuta, il sistema informativo CalabriaSUE, assocerà un numero di pratica (es *pratica SUE n° 10 del 30/11/2020*). Questo numero dovrà essere riportato dal professionista nel campo oggetto della Pratica n° 2, quindi, è da verificare la sua presenza nella successiva pratica.

La gestione della Pratica 1, quindi, dovrà proseguire come già spiegato nel manuale utente disponibile nella sezione "MANUALI E GUIDE PER IL CITTADINO ED IL PROFESSIONISTA" della modulistica disponibile sul portale CalabriaSUE, inviando la pratica ai soggetti coinvolti..

Per la pratica n° 1, qualora tutto sia valutato positivamente per tutti i profili di valutazione, eccetto quello sismico, verrà rilasciato il *Permesso di costruire* (o il relativo titolo abilitativo se previsto).

Pratica 2: trasmessa successivamente alla trasmissione pratica 1 ed inerente al deposito dell'istanza sismica

In questo caso, l'Operatore di Sportello, riceverà una normale pratica SUE inerente al "*Deposito di progetto strutturale con opere prive di rilevanza*" con annessa la modulistica sismica in formato PDF editabile ed i relativi documenti allegati, presenti esclusivamente nella sezione *Modulistica* e *Documenti allegati* della pratica.

La pratica 2 dovrà essere caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio scelto dal professionista dovrà essere "*Deposito progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica*";
- la tipologia di iter amministrativo dovrà essere "*Comunicazione*";
- l'oggetto della pratica SUE e della istanza sismica dovrà essere "*Opera prive di rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica n°*" + il numero della pratica SUE n° 1 assegnato dal sistema + Descrizione dell'intervento. Esempio: "*Opera prova di rilevanza sismica (Deposito)relativa alla pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – "Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m"*";

- Nelle “Dichiarazioni” (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle “*Deposito opere prive di rilevanza sismica*”;
- Nella sezione “*Modulistica e Documenti allegati*”, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 3 lett. c della DGR 344/2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Una volta trasmessa l’intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito.

Lo sportellista dovrà, quindi, procedere a trasmettere la pratica al Settore tecnico regionale con le modalità descritte nel manuale utente dello sportellista. L’iter dell’intervento potrà proseguire normalmente con la ricezione di successive “*Comunicazioni*” SUE da parte del professionista (es. Comunicazioni di fine lavori, , etc.).

4.1 Istanza di rettifica di opere prive di rilevanza sismica

Sulle opere prive di rilevanza soggette a deposito, la rettifica non è ammissibile.

4.2 Istanza di variante di opere prive di rilevanza sismica

La variante (in corso d’opera o meno) di opere prive di rilevanza minore (la chiameremo pratica 3) dovrà essere ricevuta solo a seguito di ricezione della pratica 2 di deposito di cui al paragrafo 4.

Anche in questo caso, l’Operatore di Sportello, riceverà una normale pratica SUE inerente al “*Deposito di progetto strutturale con opere prive di rilevanza*” con annessa la modulistica sismica in formato PDF editabile ed i relativi documenti allegati, solo ed esclusivamente nella sezione *Modulistica e Documenti allegati* della pratica.

La pratica 3 dovrà essere caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- il Titolo edilizio dovrà essere “*Deposito di variante di progetto strutturale per opere prive di rilevanza sismica*”;
- l’iter amministrativo scelto deve essere “*Comunicazione*”;
- l’oggetto della pratica SUE deve essere “*Variante (in corso d’opera oppure no) di Opera prive di rilevanza sismica (Deposito) relativa alla*” + “Numero di riferimento della pratica madre SUE/SUAP con la quale si è richiesto il Titolo edilizio” + “Descrizione dell’intervento”.

Esempio: “*Variante in corso d’opera relativa all’opera priva di rilevanza sismica (Deposito) della pratica SUE n° 10 del 30/11/2020 – “Costruzione in c.a. di un muro di recinzione h = 1,50 m”*”.

È importante verificare che nell’oggetto della pratica 3 SUE di variante deve essere specificato se si tratta di una variante da eseguire prima dell’inizio dei lavori oppure una variante in corso d’opera.

3. Dati generali

In questa sezione l'utente deve indicare i dati generali relativi alla pratica e scegliere lo sportello SUE a cui inviare la pratica.

[VAI AL RIEPILOGO](#)

DOMICILIO ELETTRONICO DELLA PRATICA
 inserire pec/email*

DATI GENERALI

Numero Marca Da Bollo* NOTA: La marca da bollo è obbligatoria solo per tipologia iter procedimento ordinario (non Scia e CDS) ed in scia condizionata.

sportello SUE*

oggetto*

45 caratteri rimanenti

Tipologia attività edilizia*
 Tipologia iter amministrativo*

Titolo abilitativo edilizio*

[AVANTI](#)

Figura 8 - la sezione 3 della pratica SUE per variante di opere prive di rilevanza

- Nelle **“Dichiarazioni”** (presenti nel modello di riepilogo) dovrà essere presente la dichiarazione relativa al fatto che la pratica è soggetta alle verifiche inerenti alle **“Variante relativa a: Deposito opere prive di rilevanza sismica”** e rechi il riferimento all’istanza che si sta variando;
- Nella sezione **“Modulistica e Documenti allegati”**, deve essere presente la dichiarazione di atto notorio nella quale si attesta che la pratica ricade nella tipologia di cui all’art. 3 lett. c della DGR 344/2020 e la conformità urbanistica e sismica del progetto;

Una volta trasmessa l’intera pratica SUE, il sistema informativo rilascerà una ricevuta che, nel caso di opere prive di rilevanza sismica, assume anche il valore di attestato di deposito.

Lo sportellista dovrà, quindi, procedere a trasmettere la pratica al Settore tecnico regionale, attivando gli endo-procedimenti corretti e le verifiche annesse con le modalità descritte nel manuale utente.

L’iter del fascicolo potrà proseguire normalmente con l’invio delle istanze secondarie (Comunicazioni inizio lavori, Relazione a struttura ultima, etc.) facendo cambiare lo stato del fascicolo coerentemente a ciò che già accade oggi.